

Privati
Business

CATTOLICA & MOTORI

ACTIVE AUTO START AUTO

POLIZZA PER LA PROTEZIONE DALLA
RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC AUTOVETTURE

Le presenti Condizioni di Assicurazione (MRA - MOD. C&M AUTO RC 2 - ED. 11/2020) sono parte integrante della polizza MRA - MOD. C&M 1 e compongono il Set Informativo, unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni (MOD. DIP ATV)
- DIP Aggiuntivo Danni (MOD. DIP+ ATV)

e sono redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.

EDIZIONE 11/2020



Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. | cattolica.it | scarica l'app   

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

PRONTI ALLA CHIAREZZA

CONVENZIONI GRAFICHE APPLICATE NEI TESTI

ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

Per rendere un po' più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza – anche visiva – ai contenuti. In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.

MAIUSCOLO

titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi

grassetto

punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento

corsivo

esempi di calcolo, codicilli, voci del Glossario relative a sezioni specifiche



INFORMAZIONE IMPORTANTE

Le cose chiave e utili da sapere



FOCUS

Approfondimenti, specifiche, casi, esempi...



COSA FARE

Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di...

SOMMARIO

GLOSSARIO

GLOSSARIO	4
------------------------	---

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	12
---	----

RC AUTO

SEZIONE RC AUTO	22
Sezione ACTIVE	39
Sezione AUTOBOX	49

ASSISTENZA

SEZIONE ASSISTENZA	57
ASSISTENZA SMALL, MEDIUM E LARGE	57
Tabella riassuntiva delle prestazioni Small Medium e Large	61
Soccorso stradale	63
Assistenza al veicolo	67
Assistenza alla persona	88

PROTEZIONE LEGALE

SEZIONE PROTEZIONE LEGALE	108
--	-----

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

SEZIONE “COSA FARE IN CASO DI SINISTRO”	120
Sezione RC AUTO	120
Sezione ASSISTENZA	121
Sezione PROTEZIONE LEGALE	122

GLOSSARIO



“Per scegliere, devo capire.”

È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini – generali e specifici – presenti in queste Condizioni di Assicurazione, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.

TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA

A

Abitazione

La dimora abituale situata in Italia dove è domiciliato l'Assicurato (definizione relativa alla sezione Assistenza).

Accelerometro/giroscopio

Dispositivo elettronico collegato al dispositivo Autobox o all'interno dell'Active Box che misura le accelerazioni e decelerazioni del veicolo su cui è installato.

Active Auto

È la soluzione R.C.A. della Compagnia che, tramite dispositivi tecnologici e digitali (Active Box e Active App), implementa le prestazioni di Assistenza e che premia i guidatori più prudenti.

Active Box

Si tratta di un dispositivo satellitare, installato sul veicolo, ma di proprietà della Società Telematica, nelle versioni:

- base (Active Box) avente al proprio interno un Accelerometro/Giroscopio e un modulo di comunicazione Bluetooth Low Energy;
- Active Box 2.0 avente al proprio interno un Accelerometro/Giroscopio/modulo GSM-GPRS e un modulo di comunicazione Bluetooth Low Energy.

Active Smart

È la soluzione R.C.A. della Compagnia che, tramite dispositivi tecnologici e digitali (Active Box e Active App), implementa le prestazioni di Assistenza.

Aggravamento del rischio

Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumenta la probabilità del verificarsi del danno.

Allarme Crash

È l'invio della segnalazione di incidente medio-grave (Crash) all'Impresa di assistenza incaricata dalla Compagnia. (Limitato alle Soluzioni Active Auto e Autobox).

Applicazione

Active App: è l'applicazione gratuita da scaricare sul proprio smartphone, che permette di associare il proprio smartphone ad Active Box per poter trasmettere al Centro Servizi i dati necessari all'erogazione dei servizi stessi.

Cattolica App: è l'applicazione scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone che, in caso di acquisto del prodotto Active Auto, permette:

- di prendere visione dei propri dati di guida, tra cui il proprio indice di merito (IDM);
- di accedere ai servizi di prevenzione e protezione messi a punto dalla Compagnia.

ARAG SE

Società Gestionaria alla quale la Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri Protezione Legale.

Area aeroportuale

Area riservata al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

Assicurato

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione (il proprietario, il locatario, il Conducente autorizzato e i trasportati del veicolo indicato in Polizza).

Attestazione dello stato di rischio

Documento che certifica la storia assicurativa del rischio assicurato (assenza/presenza di incidenti, classe di merito maturata ecc.) e che la Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell'avente diritto nel proprio sito.

Autobox

Si tratta di un dispositivo Contatore Satellitare, installato sulla vettura e di proprietà della Società Telematica, avente al proprio interno un Accelerometro/GiroscoPIO e un localizzatore GPS che permette il collegamento con il Centro Servizi dove vengono inviati e registrati tutti i dati acquisiti. Esso consente la localizzazione del veicolo, ai fini delle operazioni di ricerca dello stesso a seguito del Furto Totale o Rapina segnalati dal Contraente.

Avente diritto

La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (Contraente; ovvero qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).

B**Banca Dati**

La banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS che contiene le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

Bluetooth Low Energy

Tecnologia per la trasmissione dati tra dispositivi diversi senza fili, a corto raggio e basso consumo di energia.

C**Canone**

Corrispettivo per l'abbonamento ai servizi offerti dalla Società Telematica. (Limitato alle Soluzioni Active Auto e Autobox).

Car sharing

Servizio di mobilità urbana che consente agli utenti di utilizzare un veicolo su prenotazione noleggiandolo per un periodo di tempo breve, nell'ordine di minuti o ore, e pagando in ragione dell'utilizzo effettuato.

Carta Verde

Certificato internazionale di Assicurazione che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde.

Stati in cui non è più necessario possedere la Carta Verde per la libera circolazione: Portogallo, Spagna, Andorra, Francia, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania, Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Austria, Italia, Slovenia, Ungheria, Romania, Serbia, Croazia, Bulgaria, Grecia, Malta e Cipro.

Stati in cui è ancora obbligatoria la Carta Verde: Russia, Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania, Macedonia, Turchia, Azerbaigian, Iran, Israele, Tunisia, Marocco

Stati per i quali la Compagnia non rilascia la Carta Verde: Albania, Marocco.

c.c.

Codice Civile

Centro Servizi

L'insieme delle infrastrutture tecnologiche remote utilizzate dalla Società Telematica e dotate di specifici software, che ricevono ed elaborano i dati rilevati e trasmessi dai dispositivi installati sul veicolo.

Cessionario

La persona fisica o giuridica che subentra nel Contratto di Assicurazione.

Circolazione

Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata.

Classe interna

Classe di merito assegnata al Contratto in base a specifiche regole previste dalle Condizioni di Polizza del Contratto e che si differenzia dalla classe di merito di conversione universale.

Classe di merito di conversione universale (CU)

Classe di merito assegnata obbligatoriamente al Contratto in base alle regole previste dai regolamenti/provvedimenti IVASS.

La classe di merito C.U. certifica la storia assicurativa e si basa su elementi oggettivi, uguali per tutte le compagnie assicuratrici che si muovono con le stesse regole.

Comodato

Contratto di prestito gratuito per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (art. 1803 del c.c. e seguenti).

Compagnia

Si intende per definizione e in qualunque circostanza Cattolica Assicurazioni.

Conducente

Colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione.

Consap

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (www.consap.it).

Contraente

Il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione, che paga il Premio e che aderisce al Contratto di abbonamento.

Contratto

Il documento contrattuale di Assicurazione (detto anche Polizza).

Contratto di abbonamento

Il documento contrattuale di comodato d'uso gratuito stipulato con la Società Telematica collegato al Contratto di Assicurazione, che regola fra le parti i servizi prestati dalla Società Telematica stessa.

c.p.

Codice Penale

c.p.c.

Codice Procedura Civile

c.p.p

Codice Procedura Penale

Crash

Incidente, la cui gravità viene misurata in "g" (1 g corrisponde a 9,8 m/s²) (Limitato alle Soluzioni Active Auto e Autobox).

D**D.Lgs**

Decreto Legislativo

D.P.R.

Decreto del Presidente della Repubblica

E**Ebbrezza**

Situazione di superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all'assunzione di bevande alcoliche.

F**Familiare convivente**

La persona fisica convivente nel medesimo nucleo familiare del proprietario.

Franchigia

Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

Furto

È il reato, previsto dall'art. 624 del c.p., che identifica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

G**Guasto**

Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti tale da renderne impossibile l'utilizzo (definizione relativa alla sezione Assistenza).

I

Impresa di Assistenza

Impresa che gestisce il servizio di assistenza stradale.

Incendio

È la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Incidente

L'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro liquidabile a termini di Polizza.

Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Installatore convenzionato

Installatore dei dispositivi tecnologici, scelto dal Contraente fra coloro che hanno ricevuto specifica formazione sulle tecniche di installazione dalla Società Telematica o da altre società appartenenti al medesimo Gruppo societario.

Invalidità permanente

La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

IVASS (ex ISVAP)

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

L

Legge

Il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni private e i relativi regolamenti.

Locatario

La persona fisica o giuridica che utilizza un veicolo affidatogli in base a un Contratto di locazione finanziaria, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.

M

Massimale

L'importo massimo che la Compagnia assicurativa s'impegna a pagare per i danni patrimoniali e personali derivanti dal sinistro dell'Assicurato. Il valore eccedente tale massimale dovrà essere corrisposto direttamente dall'Assicurato.

Mini Crash

Termine usato per indicare un incidente di piccola entità (sollecitazione sul veicolo della durata di alcuni centesimi di secondo, che abbia provocato decelerazioni/accelerazioni almeno uguali o superiori alla soglia di 1g ma inferiori a 2g per le autovetture/ autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo. Si considerano Mini Crash anche quegli incidenti che superino le soglie sopra indicate, ma la cui durata non sia sufficiente per classificarli come Crash).

(Limitato alla soluzione Autobox)

N**Nucleo familiare**

Il nucleo come si evince dallo stato di famiglia.

P**Patto di riservato dominio**

È un Contratto di vendita con il quale l'acquisizione del diritto di proprietà è subordinata al pagamento dell'intero prezzo pattuito dalle parti in causa (art. 1523 c.c.).

Polizza

Il documento che comprova il Contratto di Assicurazione.

Portatore di handicap

La persona fisica che, a causa di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che comporta difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, vive una situazione di svantaggio sociale nel contesto di riferimento.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio

La somma di denaro (comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge) dovuta dal Contraente alla Compagnia per la copertura assicurativa.

Proprietario

L'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Pulsante assistenza/emergenza

Pulsante disponibile sull'Active Box (base o 2.0) e sulle Applicazioni, la cui pressione genera una richiesta di assistenza verso la Sala Operativa di Sicurezza.

R**Rapina**

È il reato, previsto dall'art. 628 del c.p., perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, attraverso violenza o minaccia, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

R.C.A.

Responsabilità Civile Auto, ossia la responsabilità del Conducente e del proprietario (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, e locatario in caso di veicolo concesso in leasing) di un veicolo per i danni involontariamente causati ad altri (persone e/o cose) durante la circolazione dello stesso.

Responsabilità concorsuale

Responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Responsabilità principale

Responsabilità prevalente o superiore attribuita a uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Ricovero

La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.

Risarcimento diretto

Procedura, applicabile secondo le modalità previste dalla legge, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge alla Compagnia per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

S**Sala Operativa di Sicurezza**

Struttura attraverso la quale viene erogato il servizio di:

- ricerca del veicolo e coordinamento con le Autorità e/o gli Istituti di Vigilanza, competenti a norma del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, scelti dalla Società Telematica;
- assistenza telefonica in caso di Crash e/o di pressione del Pulsante assistenza, relativamente alla sezione Active.

SIM Card GSM o GSM-GPRS

Scheda di abbonamento telefonico, inserita all'interno dei dispositivi:

- AutoBox,
- Active Box 2.0,

intestata alla Società Telematica ed utilizzata dalla stessa per il trasferimento dei dati al Centro Servizi.

Sinistro

Evento dannoso, accidentale e inatteso, che interrompa il normale svolgimento della circolazione stradale, per il quale è prestata la garanzia.

Limitatamente alla sezione Assistenza: il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato dipendente da guasto, incidente, incendio, furto, anche parziale o tentato, rapina anche tentata e che determina la richiesta di assistenza.

Smartphone

Telefono cellulare con capacità di calcolo, di memoria e di connessione dati basato su un sistema operativo (iOS o Android) per dispositivi mobili.

Società (altre)

Altre aziende, oltre quelle citate, che cooperano con la Compagnia.

Società Gestionaria

La Società che gestisce i sinistri Protezione Legale.

Società telematica

Società che sviluppa e gestisce soluzioni telematiche per l'Assicurazione auto.

Sostanze Stupefacenti o Psicotrope

Sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza.

Start Auto

È la soluzione R.C.A. della Compagnia che non prevede l'utilizzo di dispositivi digitali.

Struttura Organizzativa

È La struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. (Definizione relativa alla Sezione Assistenza).

T

Tariffa

I prezzi stabiliti dalla Compagnia in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del Contratto.

Tempari

Prospecti che precisano i tempi base per le varie fasi di lavorazione, in alcune aziende industriali o artigianali.

Terzi

Coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge, ossia la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del massimale, viene garantito dall'assicuratore.

Trasporto non in conformità

Trasporto di persone che avviene in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (definizione relativa alla sezione garanzia R.C.A. - Opzioni facoltative con pagamento di un Premio aggiuntivo).

V

Veicolo

Autovettura uso privato o autoveicolo per trasporto promiscuo di persone e cose, autotassametro (taxi), autovettura noleggio libero e noleggio con Conducente, autovettura adibita a scuola guida.

Limitatamente alla sezione Active Auto: il mezzo di trasporto i cui dati di riferimento sono riportati sul Contratto e per il quale vengono erogati i servizi pattuiti.

Limitatamente alla sezione Assistenza

Autovettura a uso privato e a noleggio libero (opzione Small e Medium per il prodotto Cattolica&Motori START), autoveicolo per trasporto di cose e/o persone.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



LE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

In questa prima parte vengono indicate le norme e i punti fermi comuni a tutte le Sezioni, formule e garanzie proposte.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Premessa

Nella presente sezione sono descritte le norme comuni alle garanzie trattate nel presente fascicolo e di seguito dettagliate:

- Sezione R.C.A.: offre la garanzia R.C.A. e altre garanzie acquistabili facoltativamente
- Sezione Assistenza: offre la garanzia di Assistenza acquistabile facoltativamente nelle forme: Small, Medium, Large
- Sezione Protezione legale: offre la garanzia di Protezione legale acquistabile facoltativamente nelle forme: Formula Promozione, Standard e Plus.

ART. 1 DOVE VALE LA COPERTURA

L'Assicurazione, salvo diversa indicazione per le singole garanzie, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra e per tutti gli stati dell'Unione Europea.

L'Assicurazione vale anche per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde), qualora venga rilasciata dalla Compagnia e le cui sigle internazionali non siano barrate.

Qualora il veicolo circoli all'estero, la garanzia R.C.A. è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.

Sezione Autobox

I servizi di questa opzione sono operativi nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, della Città del Vaticano, negli Stati membri dell'Unione Europea e nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina.

Sezione Active

I servizi delle opzioni Active sono operativi:

<ul style="list-style-type: none"> • raccolta ed elaborazione dati; • consultazione dati 	<p>nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano</p>
<ul style="list-style-type: none"> • allarme automatico in caso di crash; • allarme in caso di pressione del Pulsante assistenza (presente su Active App e sui dispositivi Active Box sia base che 2.0) 	<p>nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, della Città del Vaticano, del Principato di Monaco, di Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra e degli stati dell'Unione Europea.</p> <p>L'eventuale estensione ad ulteriori territori è subordinata alla disponibilità di Servizi di Assistenza Stradale erogati da parte dell'Impresa di Assistenza designata dalla Compagnia e dovrà in ogni caso essere concordata tra la Compagnia e la Società Telematica.</p>

Sezione Protezione Legale

Le prestazioni di tutela legale elencate nell'art. 2 "Casi garantiti" della sezione "Protezione legale" ai punti:

- A. Protezione legale Formula Promozione,
- B. Protezione legale Standard,
- C. Protezione legale Plus,

sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:

- Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo: per la difesa penale e il risarcimento danni extracontrattuale;
- Italia, San Marino e Città del Vaticano: in tutte le restanti ipotesi.

Le prestazioni di tutela legale elencate nell'art. 2 "Casi garantiti" della sezione "Protezione legale" al punto

- D. Patente Protetta Standard

sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:

- Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo: per lett. a) Difesa Penale;
- Italia, San Marino e Città del Vaticano: per lett. d) Errata Variazione dei punti;
- Europa: per violazioni analoghe a quelle di cui alle lett. b) Violazioni al Codice della Strada e lett. c) Sanzioni amministrative accessorie.

Le prestazioni di Perdite Pecuniarie elencate nell'art. 2 "Casi garantiti" della sezione "Protezione legale" ai punti:

- D. Patente Protetta Standard,

- E. Patente Protetta Standard con garanzia aggiuntiva 1

sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:

- Italia, San Marino e Città del Vaticano: per lett. e) Indennità Autoscuola, lett. f) Indennità Zero punti, di cui al punto D;
- Europa e Turchia: in relazione alla Diaria di cui al punto E.

L'Europa comprende i seguenti Paesi: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia Europea, Ucraina, Ungheria.

ART. 2 QUANDO E COME DEVO PAGARE

Il Premio può essere pagato in un'unica soluzione oppure frazionato in più rate con l'eventuale applicazione di una maggiorazione del Premio.

Il Premio, o la prima rata di Premio, devono essere pagati alla consegna della Polizza, se non versato il Premio, l'Assicurazione resta sospesa fino al pagamento.

Le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.

Il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo anche se è stato concesso il pagamento frazionato.

Il pagamento deve essere eseguito alla Compagnia o all'agenzia cui è assegnato il Contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato o la quietanza previsti dalle disposizioni in vigore e relativa Carta Verde (se prevista).

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del Premio può essere eseguito tramite:

- a. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Compagnia;
- b. ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Compagnia o l'agente in qualità di agente della stessa;
- c. contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- d. sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'agenzia oppure la Compagnia.

ART. 3 QUANDO INIZIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

Il Contratto di Assicurazione non prevede il tacito rinnovo e a scelta del Contraente può avere le seguenti durate:

- a) **annuale**, il contratto ha durata annuale;
- b) **annuale più frazione**, la Polizza ha validità per l'intero periodo assicurativo sottoscritto (anno intero più frazione);
- c) **temporanea**, il contratto può avere una durata massima di 180 giorni e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza.

I contratti stipulati nelle forme **annuale e annuale più frazione s'intendono risolti dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del Contratto non producendo più alcun effetto, salvo che, entro i predetti quindici giorni, non sia stato stipulato un nuovo Contratto per il medesimo rischio, nel**

qual caso cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura, anche se stipulata con altra compagnia.

La Compagnia, almeno 15 giorni prima della scadenza del Contratto (salvo il caso di Polizza temporanea), mette a disposizione del Contraente una nuova proposta assicurativa, presso l'agenzia alla quale è assegnato il Contratto.

Il ritiro della quietanza con conseguente pagamento del Premio implica l'accettazione delle nuove condizioni di Premio e di Polizza.

Qualora il Contraente non accettasse la proposta di rinnovo, il Contratto s'intende risolto nei termini qui descritti.

Le garanzie assicurative espressamente indicate in Polizza operano dalle ore 24 del giorno:

- di decorrenza indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati;
- di pagamento del Premio o della prima rata, se questo avviene successivamente alla data indicata in Polizza.

In caso di frazionamento del Premio, se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza della frazione pagata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Gli eventuali sinistri verificatisi in tale periodo non sono considerati in copertura.

L'Assicurazione può avere effetto da un orario diverso dalle ore 24 qualora sia espressamente indicato in Polizza e/o nel certificato di Assicurazione.

ART. 4 CHE OBBLIGHI HO (DICHIARAZIONI INESATTE, RETICENZE E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE)



Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c.), **o la mancata comunicazione di ogni variazione** delle circostanze stesse **che comportino aggravamento del rischio** (art. 1898 del c.c.), **possono comportare l'annullamento della Polizza, la perdita del diritto all'indennizzo o l'esercizio da parte della Compagnia del diritto di rivalsa totale o in proporzione**, della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, per i danni pagati a terzi.

Relativamente alla garanzia di R.C.A., la Compagnia eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla norma.

ART. 5 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO



Il Contratto non è soggetto a tacito rinnovo e quindi le garanzie cesseranno di avere efficacia alla scadenza prevista.

ART. 6 CESSAZIONE DEL RISCHIO

In caso di:

- vendita o messa in conto vendita del veicolo,
- distruzione, demolizione o esportazione definitiva dello stesso,
- furto o rapina senza ritrovamento,

il Contraente deve darne comunicazione alla Compagnia:

- fornendo la relativa documentazione e
- assumendo l'impegno di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate, eccetto il caso di furto o rapina.

In caso di utilizzo dei documenti assicurativi dopo l'assunzione di impegno, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

La Compagnia, **su richiesta del Contraente**, provvederà alla gestione del Contratto con una delle seguenti soluzioni:

- trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal Contraente (sostituzione);
- risoluzione del Contratto;
- cessione del Contratto;
- sospensione del Contratto.

TRASFERIMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA AD ALTRO VEICOLO INDICATO DAL CONTRAENTE (SOSTITUZIONE)

Il Contraente, o il proprietario se persona diversa, può chiedere che la copertura assicurativa sia resa valida per un altro veicolo:

- di proprietà dello stesso Contraente, o del proprietario se persona diversa;
- locato dallo stesso Contraente, o dallo stesso proprietario se persona diversa, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purché non inferiori a 12 mesi;
- di proprietà di una o più delle persone intestatarie del veicolo alienato, nel caso in cui ne sia titolare una pluralità di soggetti, **previa consegna della dichiarazione di rinuncia della classe di merito maturata** da parte del o dei comproprietari cedenti.

In tutti i casi il Contraente, o il proprietario se persona diversa, deve fornire copia del libretto relativo al nuovo veicolo da assicurare.

Nel caso in cui l'operazione comporti una variazione di Premio, si procede al suo conguaglio sulla base della tariffa in vigore sul Contratto oggetto di variazione.

Riguardo la garanzia Assistenza, nel caso in cui la sostituzione avvenga con un veicolo per cui non è prevista la commercializzazione della stessa, il Premio pagato e non goduto verrà rimborsato.

Rimborso Premio pagato e non goduto (garanzia Assistenza)	1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno non goduto
---	---



RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente può risolvere il Contratto, con la restituzione della parte di Premio R.C.A. corrisposta e non usufruita, **dal momento della consegna della copia:**

- **del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà** con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà, nel caso di vendita del veicolo;
 - o
- **dell'attestato certificante la restituzione del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà e della targa del veicolo** (o del certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati), nel caso di demolizione o esportazione definitiva del veicolo.

Nel caso in cui il veicolo sia stato dato in conto vendita e la vendita abbia seguito e sia opportunamente documentata, la restituzione della parte di Premio corrisposta e non usufruita, determinata come sotto, avrà luogo dalla data di messa in conto vendita purché in pari data il Contraente abbia **assunto l'impegno di non utilizzare** certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate.

Restituzione del Premio	1/360 del Premio netto annuo per giorno di garanzia residua
-------------------------	---



Per i casi di furto o rapina, la risoluzione del Contratto, con restituzione della parte di Premio corrisposta e non usufruita, determinata come sopra, ha **effetto:**

- **previa consegna della denuncia** presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza,
- **dal giorno successivo** a quello della denuncia stessa.

Se il furto avviene nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di Assicurazione, **il Contraente è tenuto a corrispondere la relativa rata di Premio** con diritto alla restituzione dello stesso come indicato.

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Compagnia non procede alla restituzione della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del Contratto.

In tutti i casi, **in assenza dell'idonea documentazione, il Contratto si risolve senza restituzione di Premio dalla data di assunzione dell'impegno** di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate, eccetto il caso di furto o rapina.

CESSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Contratto di Assicurazione venga ceduto all'acquirente del veicolo, la Compagnia provvederà all'emissione di apposita appendice rilasciando i nuovi documenti assicurativi.

Sul Contratto ceduto non sono ammesse sospensioni o variazioni di qualsiasi tipo, salvo ulteriori cessioni di Contratto.

Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'Assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo Contratto. Per questo, la Compagnia non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente può chiedere che il Contratto sia sospeso e quindi eventualmente riattivato secondo le regole contenute nell'Art. 7 "Sospensione e riattivazione del Contratto".

OPZIONE TARIFFARIA ACTIVE

Se si usufruisce di una dell'opzioni "Active":

- in caso di "Trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal Contraente (sostituzione)" e "Risoluzione del Contratto", **si dovrà procedere alla rimozione dei dispositivi installati sul veicolo**, come previsto nell'omonima sezione;
- non è possibile scegliere la soluzione di cessazione del rischio "cessione del Contratto".

Per la sospensione si rimanda all'articolo dedicato.

ART. 7 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

SOSPENSIONE

Nel caso in cui il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di Contratto, deve darne comunicazione alla Compagnia impegnandosi a non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e a distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate.

In caso di utilizzo dei documenti assicurativi dopo l'assunzione di impegno, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

La sospensione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'apposita appendice emessa dalla Compagnia e sottoscritta dal Contraente.

In caso di furto del veicolo, e previa **consegna di copia della denuncia presentata alle Autorità competenti**, ha decorrenza a partire dal giorno successivo alla denuncia stessa.

Opzione tariffaria ACTIVE

In presenza dell'opzione tariffaria Active, si deve procedere alla rimozione dei dispositivi installati sul veicolo assicurato qualora lo stesso venga alienato, messo in conto vendita, distrutto, demolito o esportato definitivamente, come previsto nell'omonima sezione.

La sospensione che preveda la riattivazione con lo stesso veicolo non comporta la rimozione dei dispositivi.



ESCLUSIONI:

La sospensione non è consentita:

- se il periodo di Assicurazione in corso con Premio pagato e non goduto è inferiore a 1 mese,
- per i contratti di durata inferiore all'anno,
- per i contratti ceduti,
- per i contratti amministrati con "libro matricola",
- per i contratti gestiti con "multiveicolo",
- per i contratti d'Assicurazione di veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione.

RIATTIVAZIONE

La riattivazione del Contratto avviene su richiesta del Contraente per lo stesso o un altro veicolo.

Nel caso in cui si tratti dello stesso veicolo, l'operazione è ammessa purché la proprietà sia:

- del medesimo intestatario al P.R.A.;
- del medesimo locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine non inferiori a 12 mesi;
- stata trasferita ad uno dei soggetti di cui alla sezione "Gestione della sostituzione e della classe di CU" dell'articolo "Bonus/Malus (condizione speciale – F)".

Nel caso in cui si tratti di altro veicolo, l'operazione è ammessa purché la proprietà sia:

- del medesimo intestatario al P.R.A.;
- del medesimo locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine non inferiori a 12 mesi;
- di una o più delle persone intestatarie del veicolo alienato, nel caso in cui ne sia titolare una pluralità di soggetti, **previa consegna della dichiarazione di rinuncia della classe di merito maturata** da parte del o dei comproprietari cedenti.

La riattivazione per un veicolo diverso da quello inizialmente assicurato è ammessa purché quest'ultimo risulti posto in conto vendita, distrutto, demolito, esportato definitivamente o sia stato oggetto di furto senza ritrovamento.

NOTA BENE:

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto:

- una **durata minima pari o superiore a tre mesi**, con la riattivazione, la scadenza annuale del Contratto viene prorogata per un periodo di tempo pari a quello della durata della sospensione. In tal caso si applicherà la tariffa in vigore al momento della riattivazione stessa;
- una **durata inferiore a tre mesi**, non si procede alla proroga della scadenza, né al conguaglio del Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione, e il Premio verrà determinato sulla base della tariffa in vigore sul Contratto sostituito.



Se il Contraente non provvede alla riattivazione entro dodici mesi dalla sospensione, il Contratto si estingue. Nel caso di documentata vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione del Contratto, la Compagnia restituirà, previa richiesta dell'Assicurato ed entro 2 anni dalla data di sospensione, la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita.

Restituzione del Premio	1/360 del Premio netto annuo per giorno di garanzia residua dal momento della sospensione
-------------------------	---

Per i contratti stipulati nella forma "Bonus/Malus", il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi).

ART. 8 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO

Nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Compagnia vi provvederà previo eventuale congruaggio di Premio.

Il Contraente si impegna a non utilizzare e a distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate del Certificato da sostituire e della Carta Verde, se rilasciata. Per il rilascio di duplicati in caso di deterioramento, smarrimento, sottrazione o distruzione si osserva quanto segue:

- in caso di deterioramento, il Contraente deve distruggere il documento deteriorato;
- in caso di sottrazione il Contraente deve fornire alla Compagnia la prova di avere denunciato il fatto alle Autorità competenti;
- in caso di smarrimento o distruzione, il Contraente, in alternativa alla denuncia, potrà fornire una sua dichiarazione circa l'evento accaduto.

ART. 9 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato **deve comunicare per iscritto** alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato **deve darne avviso** a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

L'inadempimento doloso, ai sensi dello stesso articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

ART. 10 COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente Contratto, se il Contraente:

- è "Consumatore" ai sensi dell'art. 18 del Codice del Consumo, è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del Contraente;
- non è "Consumatore", è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria di Verona (ovvero ove ha sede la Compagnia), salvo per le opzioni Autobox e Active per le quali è competente quella ove ha sede la Società Telematica.

ART. 11 IMPOSTE E TASSE



Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge e relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 12 DIRITTO DI RIPENSAMENTO (valido solo per polizze stipulate con tecniche di vendita a distanza)

Entro 14 giorni dalla stipula del contratto, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto. In tal caso la Compagnia provvederà a restituire al Contraente il Premio pagato e non goduto al netto di imposte e contributi, trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.



Per avvalersi di questo diritto, il **Contraente deve contattare l'agenzia, presso la quale è appoggiato il contratto, la quale fornirà i documenti necessari per l'esercizio del diritto di ripensamento.**

La sottoscrizione dei suddetti documenti prevede l'assunzione dell'impegno di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate.

Dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente **manifesta per iscritto la volontà di esercitare tale diritto, nel rispetto delle suddette modalità**, cesserà la copertura assicurativa e la Compagnia provvederà a rimborsare il Contraente.

Restituzione del Premio	1/360 del Premio netto annuo per giorno di garanzia residua
-------------------------	---

In caso di utilizzo dei documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde, se rilasciata) **dopo l'esercizio del diritto di ripensamento, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.**

RC AUTO

GARANZIA R.C.A. E OPZIONI FACOLTATIVE

In questa Sezione vengono indicate: la garanzia R.C.A., le opzioni facoltative a disposizione del Contraente, le formule di personalizzazione in base al tipo di guida e le opzioni Active.

SEZIONE R.C.A.

ART. 1 CHE COS'È ASSICURATO



La Compagnia assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione, impegnandosi a corrispondere **entro i limiti convenuti** le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel Contratto.

Qualora venga dichiarato in Polizza che il veicolo traina un rimorchio, l'Assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni derivanti dal traino dello stesso.

La Compagnia inoltre assicura:

- la circolazione del veicolo assicurato in aree private;
- la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo assicurato, per i danni da questi involontariamente cagionati a terzi, non trasportati, in conseguenza della circolazione e **nel limite del massimale R.C.A. indicato in Polizza. Sono in ogni caso esclusi i danni alle persone trasportate e al veicolo stesso;**
- i danni prodotti a terzi, quando il veicolo non è in circolazione, da fuoriuscita per rottura accidentale dei liquidi necessari al suo funzionamento;

Copertura danni da fuoriuscita accidentale liquidi	Fino a euro 30.000 per anno assicurativo
--	--

- i danni diretti ai mobili e agli immobili di terzi provocati dall'incendio del veicolo assicurato, quando questo non è in circolazione.

Copertura danni a mobili e immobili di terzi per incendio veicolo	Fino a euro 300.000 per anno assicurativo
---	---



Sono in ogni caso esclusi:

- i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'Assicurato stesso;
 - i danni determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
- e. la responsabilità dell'istruttore, **nel caso di veicolo adibito a scuola guida**, per i danni causati a terzi dall'allievo durante l'esercitazione. Viene considerato terzo:
- l'allievo Conducente quando è alla guida del veicolo, salvo durante l'effettuazione dell'esame;
 - l'esaminatore e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo Conducente (condizione identificata in Polizza come condizione speciale B).
- f. **relativamente agli autotassametri (taxi) o alle autovetture date a noleggio con Conducente o a uso pubblico**, la responsabilità del Contraente, o del proprietario se persona diversa, e del Conducente, per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti e oggetti di uso comune personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi comunque denaro, preziosi e titoli, nonché bauli, valigie, colli e il loro contenuto. Sono ugualmente esclusi i danni derivanti da incendio, furto o smarrimento.**
(condizione identificata in Polizza come condizione speciale C).



Per questi casi, i massimali indicati in Polizza sono destinati:

- anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'Assicurazione obbligatoria;
- per la parte non assorbita dai suddetti, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni sopra indicate.

OPZIONI FACOLTATIVE CON SCONTO SUL PREMIO

Operanti solo se espressamente indicate in Polizza o sul certificato di Assicurazione.

SCATOLA NERA

Le opzioni tariffarie Active e Autobox, se espressamente indicate in Polizza o sul certificato di Assicurazione, consentono di beneficiare di una riduzione sul Premio di tariffa secondo le regole contenute nelle sezioni dedicate (Sezione Active e Sezione Autobox).



RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

Il Contraente/Assicurato si impegna a consentire alla Compagnia di risarcire il danno in forma specifica facendo riparare il veicolo assicurato presso una carrozzeria o un'autofficina convenzionata con la Compagnia.

Questo obbligo si ha solo se:

- il sinistro rientra nella procedura del risarcimento diretto previsto dalla normativa vigente;
- non risulta alcuna responsabilità dell'Assicurato;
- la carrozzeria o l'autofficina convenzionata con la Compagnia si trova non oltre 40 chilometri dal luogo del sinistro e/o della residenza.

L'elenco delle carrozzerie e autofficine convenzionate con la Compagnia è disponibile sul sito www.cattolica.it o presso l'agenzia in cui è stato stipulato il Contratto.

Qualora successivamente alla riparazione del veicolo presso la carrozzeria o l'autofficina convenzionata sia accertata sul sinistro una percentuale di responsabilità a carico del Conducente del veicolo assicurato, l'Assicurato dovrà corrispondere direttamente alla carrozzeria o all'autofficina la parte di costi di riparazione del veicolo che sarà a suo

carico in relazione alla nuova percentuale di responsabilità oppure dovrà rimborsare detta parte alla Compagnia, se questa ha già provveduto al pagamento.

Nel caso in cui la carrozzeria o l'autofficina convenzionata con la Compagnia si trovi oltre 40 chilometri dal luogo del sinistro e/o dalla residenza del Contraente, il Contraente/Assicurato potrà riparare il veicolo presso una struttura di sua fiducia.

Salvo il caso di cui al comma precedente, se l'Assicurato ripara il veicolo presso una carrozzeria o un'autofficina non convenzionata e chiede il rimborso delle spese sostenute (risarcimento per equivalente) avrà diritto alla liquidazione del danno secondo i parametri per la quantificazione (costo orario della manodopera, costo dei pezzi di ricambio e tempari) applicati dalla carrozzeria o dall'autofficina convenzionata.

OPZIONI FACOLTATIVE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Operanti solo se espressamente indicate in Polizza o sul certificato di Assicurazione.

RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

La Compagnia, **solamente per il primo sinistro**, rinuncia alla rivalsa nei confronti del Conducente, del proprietario o locatario del veicolo identificato in Polizza, qualora lo stesso, al momento del sinistro, risulti in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada.

RINUNCIA ALLA RIVALSA PER VEICOLO DATO IN USO AI DIPENDENTI

Appurato che l'autovettura indicata in Polizza, adibita a uso privato o trasporto promiscuo, è data in uso dalla società proprietaria o da quella locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la Compagnia, a parziale deroga dell'Art. 2 "Limitazioni alla copertura (casi soggetti a rivalsa)", rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola società proprietaria o locataria:

- se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

Tuttavia, **l'Assicurazione non è operante nel caso in cui la società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.**

(condizione identificata in Polizza come condizione speciale D).

TRASPORTO NON IN CONFORMITÀ

La Compagnia rinuncia alla rivalsa nei confronti del Conducente, del proprietario o locatario del veicolo identificato in Polizza nel caso in cui il sinistro abbia comportato lesioni a terzi trasportati e il trasporto sia avvenuto in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

Tuttavia, **la Società si riserva la facoltà di risarcire il danno in proporzione** rispetto a quello che sarebbe stato liquidato se il trasporto fosse stato effettuato sulla base delle disposizioni vigenti o delle indicazioni della carta di circolazione.

DANNI DA VEICOLO IDENTIFICATO MA NON ASSICURATO

La Compagnia provvede, in caso di incidente stradale con collisione con altro veicolo identificato, all'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in Polizza e dei danni alle persone che vi si trovano a bordo a condizione che:

- il veicolo di controparte non risulti assicurato per la responsabilità civile obbligatoria;
- la responsabilità sia esclusivamente a carico del veicolo di controparte;
- **l'Assicurato fornisca almeno uno dei documenti di seguito elencati**, necessari per la ricostruzione della dinamica dell'incidente:

- verbale redatto dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro;
- modulo di constatazione amichevole (modulo blu CAI) debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti con dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;
- denuncia/esposto all'autorità presentata dall'Assicurato entro 5 giorni lavorativi dalla data dell'incidente, con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;
- il numero dei veicoli coinvolti sia pari a 2.

Nel caso in cui vi siano i presupposti per l'applicazione di questa condizione, **l'Assicurato cederà alla Compagnia, sino all'ammontare dell'importo ricevuto, il proprio diritto di credito nei confronti del responsabile civile**, dei loro condebitori solidali e del Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

L'indennizzo verrà corrisposto:

Danno subito dal veicolo	Valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Limite massimo: euro 5.000 per sinistro per anno assicurativo
Danno subito dalle persone	Limite massimo: euro 10.000 per sinistro per anno assicurativo

ART. 2 COSA NON È ASSICURATO



L'Assicurazione non comprende i danni a cose e alla persona subiti dal Conducente del veicolo responsabile del sinistro.

L'Assicurazione non comprende i danni alle cose subiti da:

- a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del Conducente o dei soggetti di cui al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Non sono poi assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati a terzi:

- dalla circolazione in aree aeroportuali;
- dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e a tutte le verifiche previste nel regolamento di gara;
- dalla circolazione del veicolo all'interno di circuiti.

La Compagnia non sarà tenuta a prestare, o risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente Polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Compagnia debba comunque attenersi.

ART. 3 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

L'Assicurazione non è operante nel caso di:

- Conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore (ad es.: per non aver conseguito la patente o non aver acquisito le necessarie certificazioni di abilitazione e/o di idoneità o perché la patente gli è stata sospesa, revocata o è scaduta). Tuttavia, la Compagnia rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i sinistri causati da Conducente con **patente idonea ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data del sinistro**, o successivamente, se il mancato rinnovo entro tale termine sia causato esclusivamente e direttamente dalle lesioni fisiche subite dal Conducente in occasione del sinistro stesso;
- Conducente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada. Tuttavia, la Compagnia limita il proprio diritto di rivalsa **solamente nel caso di Conducente che guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope**, indipendentemente dall'ammontare del danno, a:

Guida in stato di ebbrezza	euro 5.000
Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope	euro 20.000

- veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- veicolo dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;
- veicolo sottoposto a "fermo amministrativo";
- Assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- danni causati dalla circolazione del veicolo durante il periodo di sospensione della garanzia.



Nei precedenti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.

ART. 4 FORMULE DI PERSONALIZZAZIONE IN BASE AL TIPO DI GUIDA

Il Contraente può scegliere tra queste diverse formule.

PERSONALIZZAZIONE	CARATTERISTICHE	RIVALSA
GUIDA LIBERA	Proprietario: persona fisica Conducente: qualunque Conducente	Nessuna
GUIDA ESPERTA	Proprietario: persona fisica Conducente: di età uguale o maggiore ai 26 anni	Fino alla concorrenza di euro 5.000 (se il Conducente, al momento del sinistro, è minore di 26 anni)
GUIDA ESCLUSIVA	Proprietario: persona fisica Conducente: esclusivamente il proprietario	Fino alla concorrenza di euro 5.000 (se il Conducente, al momento del sinistro, è diverso dal proprietario)
AZIENDA	Proprietario: persona giuridica Conducente: qualunque Conducente	Nessuna

È prevista la formula “SENZA PERSONALIZZAZIONE” per i seguenti veicoli: autotassametro (taxi), autovettura noleggio libero e noleggio con Conducente, autovettura adibita a scuola guida.

Per le formule “GUIDA ESPERTA” e “GUIDA ESCLUSIVA”, la rivalsa non sarà esercitata in caso di:

- utilizzo del veicolo indicato in Polizza al momento del sinistro dovuto a stato di necessità (come definito dall’art. 54 del c.p.);
- veicolo guidato dal titolare di un’officina di autoriparazione o da un suo dipendente preposto alla riparazione del veicolo stesso;
- perdita della disponibilità del veicolo da parte dell’Assicurato a seguito di fatto doloso di terzi.

ART. 5 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

La Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell’avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario), in via telematica nell’area riservata del proprio sito internet (www.cattolica.it), l’attestazione dello stato di

rischio **almeno 30 giorni prima della scadenza** annuale del Contratto, purché si sia concluso il periodo di osservazione.

L'attestato di rischio è disponibile anche nell'home page del sito internet della Compagnia (www.cattolica.it) nella sezione "comunicazioni" al link "attestato di rischio".

Il Contraente e l'avente diritto possono chiedere, nelle modalità descritte ai commi precedenti, il rilascio dell'attestazione di rischio aggiornata nel caso in cui, dopo la conclusione del periodo di osservazione, sia avvenuto:

- il furto del veicolo, l'esportazione definitiva all'estero, la vendita (con risoluzione o cessione del Contratto), la consegna in conto vendita, la demolizione o la cessazione definitiva della circolazione;
- la sospensione della garanzia nel corso del Contratto e la successiva riattivazione. In questo caso l'attestazione dello stato di rischio verrà rilasciata in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.

Se il veicolo è cointestato, l'obbligo di consegna dell'attestazione per via telematica al proprietario, se persona diversa dal Contraente, si considera assolto:

- per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio della Compagnia, con la consegna al soggetto avente diritto indicato in Polizza come proprietario;
- per i nuovi contratti stipulati dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

Gli aventi diritto possono chiedere in qualunque momento l'attestazione di rischio relativa agli ultimi 5 anni.

La Compagnia consegna per via telematica, o per il tramite dell'intermediario se il documento è stato richiesto in forma cartacea, ed entro 15 giorni dalla richiesta scritta, l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso. **Tale documento non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo Contratto ma ha valenza puramente informativa**, così come da regolamento IVASS n. 9/2015.

Nel caso di Contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione sarà consegnata per via telematica dalla delegataria.



La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso del Contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso;
- cessione del Contratto contemporanea alla vendita del veicolo assicurato, nel caso in cui il periodo di osservazione non risulti concluso.

ART. 6 BONUS/MALUS (CONDIZIONE SPECIALE – F)

Premessa

La presente Assicurazione è stipulata nella forma «Bonus/Malus», che prevede riduzioni o maggiorazioni della tariffa, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri definiti nel periodo di osservazione, e si articola in 27 classi di merito interne (dalla 10 alla 14) corrispondenti ciascuna a livelli di Premio decrescenti o crescenti.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Per l'applicazione delle regole evolutive delle classi di merito, in bonus o in malus, si considerano i seguenti periodi di osservazione:

- **in caso di nuova emissione:** inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale corrispondente alla prima annualità intera di Premio.
- **In caso di rinnovo:** inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e dura 12 mesi.

STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO

All'atto della stipulazione di un nuovo Contratto le classi di merito interna e C.U. vengono assegnate sulla base delle dichiarazioni del Contraente e delle regole riportate di seguito.

ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE D'INGRESSO

1. Il Contratto è assegnato alla classe interna 10 (C.U. 14) se:

- il veicolo è immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
- o
- il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.;

2. **Il Contraente è tenuto a fornire la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsto dalla normativa vigente e, all'occorrenza, la copia dell'appendice di cessione del Contratto. Se la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulta di tre o più mesi antecedente all'effetto del Contratto, il Contraente deve fornire una dichiarazione di mancata circolazione per il periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e la data di effetto del Contratto stesso.

3. **In mancanza della documentazione giustificativa come da punto 2, il Contratto è assegnato alla classe interna 14 (C.U. 18).**

4. A parziale deroga di quanto previsto al punto 1, il Contratto è assegnato alla classe di merito 9 (CU 14) se il veicolo risulta immatricolato al P.R.A. per la prima volta da meno di un anno rispetto alla data di effetto del Contratto.

5. In deroga ai punti precedenti sono fatte salve, in quanto applicabili, le condizioni di maggior favore previste per gli assicurati dall'art. 134 comma 4-bis della Legge. **In questo caso il cliente dovrà produrre:**

- **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, relativi al veicolo da assicurare e al veicolo indicato nell'attestazione di rischio;
- **copia dello stato di famiglia** (o eventuale autocertificazione) se il veicolo da assicurare è intestato ad un familiare convivente con il proprietario del veicolo indicato sull'attestazione di rischio.

I dati dell'attestazione di rischio relativa al veicolo del quale si vuole recuperare la classe di merito CU vengono acquisiti telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati.

RECUPERO DELLA CLASSE DI MERITO

Nel caso in cui il Contratto stipulato con la Compagnia si riferisca ad un veicolo già assicurato, l'assegnazione alla classe di merito avviene:

- sulla base dell'attestazione di rischio acquisita telematicamente, tramite l'accesso alla Banca Dati, nel caso in cui il veicolo sia assicurato presso altra Impresa assicurativa;
- sulla base delle regole evolutive elencate nella sezione "rinnovo del Contratto" nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato con la Compagnia.

Veicolo assicurato presso altra Impresa assicurativa

1. Assegnazione della classe

Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti già assicurato presso altra Impresa di Assicurazione, il Contratto è assegnato:

- alla classe di merito CU riportata sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente tramite l'accesso alla Banca Dati;
- alla classe di merito interna sulla base della seguente tabella.

Tabella di conversione dalla classe CU alla classe interna

CLASSE C.U. DI ASSEGNAZIONE	CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI "OSSERVATI"	
	0 SINISTRI	1 O PIÙ SINISTRI
1	1D	–
2	1C	–
3	1B	1A
4	1A	1
5	1	2
6	2	3
7	3	4
8	4	5
9	5	6
10	6	7
11	7	8
12	8	9
13	9	10
14	10	11
15	11	12
16	12	13
17	13	14
18	14	14

Nel caso in cui sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente tramite l'accesso alla Banca Dati, non sia specificata la classe C.U. di assegnazione e la forma tariffaria riportata sia "Tariffa fissa" o "Franchigia", la collocazione alla classe CU sarà assegnata in base alle seguenti regole:

Formula "Tariffa fissa"	Assegnazione alla classe CU 14 Senza valorizzazione della sinistrosità pregressa
Formula "Franchigia"	Assegnazione alla classe CU secondo la tabella sottostante Con valorizzazione della sinistrosità pregressa

ANNI SENZA SINISTRI	CLASSE DI MERITO
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

2. Assegnazione alla classe di merito interna 1G

Il Contratto è assegnato alla classe di merito interna 1G nel caso in cui l'attestazione riporti:

- la classe C.U. 1, come classe di assegnazione,
- la tabella della sinistrosità pregressa risulti totalmente compilata, senza sinistri pagati e senza anni valorizzati con N.A. (non assicurato) e/o N.D. (non disponibile).

La regola non è applicabile se l'attestazione di rischio è scaduta in data antecedente l'annualità in cui si sta emettendo il Contratto (anno corrente).

3. Indisponibilità dell'attestazione di rischio nella Banca Dati

Se al momento della stipula del Contratto l'attestazione di rischio non risulta, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Compagnia:

- acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni,
- richiede al Contraente una dichiarazione scritta** per il periodo residuo, ai sensi e per gli effetti degli arti 1892 e 1893 c.c., **che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta assegnazione della classe di merito CU e della classe interna.**

Qualora il Contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il Contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati.

In caso di completa assenza in Banca Dati dell'attestazione di rischio utile e nell'impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Compagnia **richiede al Contraente la dichiarazione scritta come da comma precedente per l'intero quinquennio.** Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di Assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione.

La Società verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del Contratto.

Società posta in liquidazione coatta amministrativa

Nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso un'Impresa di Assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestazione di rischio non sia presente nella Banca Dati, il Contratto sarà assegnato alla classe C.U. e quindi interna, sulla base della **dichiarazione sostitutiva di attestato** rilasciata, su richiesta del Contraente, dall'Impresa di assicurazioni o dal commissario liquidatore.

4. Validità dell'attestazione di rischio

L'attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni; tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del Contratto l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di

una dichiarazione, sottoscritta del Contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull'attestato e l'effetto del nuovo Contratto.

Nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto (oltre 5 anni) il Contratto è assegnato alla classe interna 10 (C.U. 14).

5. Veicolo già assicurato all'estero

Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato assicurato all'estero:

- **il Contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero,**
- che consenta l'assegnazione a una delle classi C.U., partendo dalla classe 14 ("classe d'ingresso"),
- sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa.

Le regole da applicare sono le seguenti:

- a. **in assenza di sinistri:** classe d'ingresso – anni di copertura assicurativa dichiarati (es.: dichiarazione di copertura assicurativa per un periodo pari a 10 anni e assenza di sinistri, verrà assegnata la classe CU 4, ossia classe 14 – 10);
- b. **in presenza di sinistri:** determinazione della classe C.U. come al punto precedente e collocazione ad una delle classi corrispondenti, in base al numero di sinistri dichiarati, sulla base della Tabella delle regole evolutive della classe C.U (vedi sezione "Rinnovo del Contratto") (es.: riprendendo l'esemplificazione di cui al punto precedente con l'evidenza di un sinistro, verrà assegnata la classe 6, ossia la classe che nella tabella delle regole evolutive corrisponde alla 4 con 1 sinistro).

Una volta determinata la classe C.U. da assegnare, si procederà alla determinazione della classe interna sulla base regole della "tabella di conversione dalla classe CU alla classe interna" di cui al punto 1 della presente sezione.

Nel caso in cui la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero sia riferita a contratti di durata temporanea, il Contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14 e interna 10.

Il Contraente deve **consegnare anche la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evince la reimmatricolazione, del veicolo indicato nella dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero, con targa italiana.

6. Polizza temporanea

Nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato per una durata inferiore all'anno, **il Contraente deve fornire il precedente Contratto temporaneo** e il Contratto è assegnato:

- alla classe di merito C.U. indicata sul precedente Contratto temporaneo;
- alla classe di merito interna sulla base di quanto previsto al punto 1.

Nel caso in cui sul Contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe CU, il Contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14 e interna 10.



7. Assegnazione alla massima classe in caso di mancata presentazione della documentazione

Si procede all'assegnazione alla classe interna 14 (C.U. 18) nei seguenti casi:

Indisponibilità dell'attestazione di rischio	Assenza delle dichiarazioni che autocertificano la posizione assicurativa e, ove previsto, dell'eventuale documentazione a supporto.
Società posta in liquidazione coatta amministrativa	Assenza della dichiarazione sostitutiva dell'attestato di rischio
Validità dell'attestato di rischio	Assenza della dichiarazione di mancata circolazione nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto da oltre 15 giorni
Polizza temporanea	Mancata consegna della Polizza temporanea precedente

Si procede all'assegnazione alla classe interna 14 (C.U. 14) nel caso di veicolo già assicurato all'estero, se non vengono consegnati:

- la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero
- e la copia del documento di circolazione da cui si evince la reimmatricolazione del veicolo indicato nella dichiarazione con targa italiana,

8. Revisione della classe di merito

L'assegnazione alla massima classe di penalizzazione per assenza di idonea documentazione all'atto della sottoscrizione del Contratto, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o della documentazione probatoria/integrativa, che siano state esibite o consegnate successivamente a quella della stipulazione del Contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di Premio risultante sarà conguagliata dalla Società entro la data di scadenza del Contratto.

RINNOVO DEL CONTRATTO

1. Assegnazione della classe di merito

Nel caso in cui venga accettata la proposta di rinnovo del rapporto assicurativo, il Contratto è assegnato alla classe di merito interna/C.U. in base alle «Tabelle delle regole evolutive» sotto riportate, a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti anche parziali per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:

- con responsabilità principale, avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con responsabilità concorsuale, la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri uguali, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

2. Determinazione della classe di merito in base a sinistri definiti fuori periodo di osservazione

Nella determinazione della classe di merito si dovranno considerare anche eventuali sinistri definiti da altre Imprese di Assicurazione fuori periodo di osservazione, ossia

- nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la sua scadenza (cosiddetti sinistri tardivi)

- e segnalati dalla Banca Dati attraverso una procedura automatizzata definita di "riciclo". Questa prevede l'individuazione del soggetto/veicolo titolare del codice IUR (identificativo univoco di rischio) riportato nell'attestato di rischio e quindi la corretta riclassificazione del Contratto.

Nella procedura di riciclo potranno essere considerati solo sinistri tardivi pagati entro 5 anni dalla data della loro denuncia.

Eventuali richieste di informazioni sul sinistro tardivo dovranno essere indirizzate all'Impresa di Assicurazione che lo ha definito.

Tabella delle regole evolutive delle classi interne

CLASSI DI MERITO DI PROVENIENZA	CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI "OSSERVATI" PER AUTOVETTURE				
	0 SINISTRI	1 SINISTRI	2 SINISTRI	3 SINISTRI	4 o più SINISTRI
10	10	1E	1B	3	6
1N	10	1E	1B	4	7
1M	1N	1E	1B	5	8
1L	1M	1D	1B	6	9
1I	1L	1D	1A	7	10
1H	1I	1D	1A	8	11
1G	1H	1D	1	9	12
1F	1G	1D	1	10	13
1E	1F	1C	2	11	14
1D	1E	1A	3	12	14
1C	1D	1	4	13	14
1B	1C	2	5	14	14
1A	1B	4	6	14	14
1	1A	5	7	14	14
2	1	6	8	14	14
3	2	7	9	14	14
4	3	8	10	14	14
5	4	9	11	14	14
6	5	10	12	14	14
7	6	11	13	14	14
8	7	12	14	14	14
9	8	13	14	14	14
10	9	14	14	14	14
11	10	14	14	14	14
12	11	14	14	14	14
13	12	14	14	14	14
14	13	14	14	14	14

Tabella delle regole evolutive delle classi C.U.

CLASSI DI MERITO DI PROVENIENZA	CLASSE DI COLLOCAZIONE C.U. IN BASE AI SINISTRI "OSSERVATI"				
	0 SINISTRI	1 SINISTRI	2 SINISTRI	3 SINISTRI	4 o più SINISTRI
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

3. Passaggio senza seguito di un sinistro

Nel caso in cui un sinistro già posto a riserva sia poi eliminato come senza seguito, la Compagnia, alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata:

- a) assegnerà il Contratto alla classe di merito alla quale sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto.
- b) e procederà al conguaglio tra il maggior Premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.

4. Riapertura di un sinistro

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e gli venga attribuita la responsabilità principale o, in caso di responsabilità concorsuale, il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine a una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, alla scadenza annuale successiva alla riapertura del sinistro stesso, si procederà alla ricostituzione della posizione assicurativa - secondo i criteri indicati nelle "Tabelle delle regole evolutive" con i conseguenti conguagli del Premio.

5. Riscatto del sinistro

In occasione della scadenza di rinnovo il Contraente può evitare la maggiorazione della tariffa (malus) conseguente all'applicazione delle regole evolutive (vedi tabella), offrendo:

- alla Consap (limitatamente ai sinistri definiti nell'ambito della procedura di Indennizzo Diretto),
- o alla Compagnia (per gli altri sinistri)

il rimborso degli importi da essa liquidati, nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annuale stessa, per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse.

6. Aggiornamento dello stato di rischio

Nel caso in cui si cessi il rapporto assicurativo, la **Compagnia aggiornerà l'attestazione** di rischio sia nell'area riservata del sito sia inoltrando i dati aggiornati alla Banca Dati, nel caso in cui l'eventuale sinistro:

- sia stato passato senza seguito, riaperto e successivamente imputato e/o riscattato, come descritto ai punti precedenti;
- sia stato definito, con responsabilità principale o concorsuale fuori periodo di osservazione, ossia nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la sua scadenza (cosiddetto sinistro tardivo).

L'aggiornamento avrà luogo solo con riferimento a sinistri definiti entro 5 anni dalla loro denuncia.

GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE E DELLA CLASSE C.U.

Premesso che:

- in caso di sostituzione del Contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del Contratto sostituito,
- e che la sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del Contratto solo in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate),

è possibile mantenere la classe di merito interna/C.U.:

- in tutti i casi in cui la sostituzione non dà luogo a variazione del proprietario, o se persona diversa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di veicolo concesso in leasing;

e

- nei casi particolari di cui al provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e di seguito dettagliati.

In tutti gli altri casi si procede alla stipula di un nuovo Contratto con assegnazione alla classe d'ingresso o, dove possibile, potranno essere applicate le disposizioni previste dall'articolo "cessazione del rischio".

Casi particolari – provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018

Di seguito si riportano i casi particolari per i quali è previsto il mantenimento della classe C.U. e della relativa "tabella della sinistrosità pregressa".

a) La proprietà del veicolo passa da una pluralità di soggetti a uno solo o più di essi. Al Contratto va allegata la dichiarazione di rinuncia della classe di merito sottoscritta dal titolare o dai titolari che cedono il veicolo.

La classe C.U. e la sinistrosità pregressa saranno conservate anche:

- nel caso in cui insieme alla variazione delle titolarità vi sia anche la variazione del veicolo;
- dai cointestatari cedenti, per usufruirne su un nuovo veicolo acquistato successivamente alla cessione, o per altro veicolo di proprietà, in occasione della scadenza di rinnovo successiva alla cessione stessa. In tal caso, oltre alla dichiarazione di rinuncia della classe di merito, **al Contratto dovrà essere allegata la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, relativa al veicolo ceduto e da cui si evinca la contestazione.

b) La proprietà del veicolo viene trasferita tra coniugi o conviventi civili o di fatto.

Al Contratto va allegata la dichiarazione di rinuncia della classe di merito da parte del coniuge, o convivente civile o di fatto, cedente.

Il coniuge o il convivente cedente potranno usufruire della classe C.U. e della sinistrosità pregressa maturata sul veicolo ceduto per un nuovo veicolo acquistato successivamente alla cessione o per altro veicolo di proprietà, in occasione della scadenza di rinnovo successiva alla cessione stessa. In tal caso oltre alla dichiarazione di rinuncia della classe di merito, **al Contratto va allegata la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, ove si evinca il trasferimento di proprietà a favore del coniuge, o del convivente civilmente o di fatto.

In deroga alle disposizioni del provvedimento IVASS, è possibile conservare la classe C.U. e la sinistrosità pregressa anche nel caso in cui insieme alla variazione delle titolarità vi sia anche la variazione del veicolo.

c) Mancato buon fine della vendita

Nel caso in cui si debba riassicurare un veicolo:

- posto in conto vendita, e la cui vendita non sia andata a buon fine,
- o ritrovato a seguito di furto totale,

e nel frattempo, ai sensi di quanto riportato in premessa, il Contratto è stato sostituito per assicurare un altro veicolo di proprietà, l'avente diritto (proprietario, o se persona diversa, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing), può recuperare la classe di merito e la sinistrosità pregressa maturati al momento della messa in conto vendita o del furto.

Al Contratto va allegata:

- **dichiarazione rilasciata dal rivenditore** circa il mancato buon fine della vendita,
- **la copia del verbale di ritrovamento del veicolo**, nel caso di furto.

d) Veicolo venduto, posto in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero o colpito da furto totale.

L'avente diritto può recuperare la classe di merito per assicurare un nuovo veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello indicato nell'attestato di rischio, che risulta venduto, posto in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero o colpito da furto totale. L'operazione è ammessa nel caso in cui tali eventi si siano verificati in data successiva o uguale alla scadenza del periodo di osservazione riportato sull'attestazione stesso.

Se il nuovo veicolo è acquistato in leasing o con formula di noleggio a lungo termine, la norma viene applicata solo se il locatario, o l'utilizzatore, risulti registrato come intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi della normativa vigente, per un periodo non inferiore a 12 mesi.

Al Contratto vanno allegati i seguenti documenti:

- **copia del documento da cui si evinca l'avvenuta vendita, messa in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva all'estero o denuncia di furto del veicolo** riportato sull'attestato di rischio;
- **copia del libretto di circolazione del veicolo da assicurare.**

e) Veicoli in leasing o a lungo termine

Il soggetto, utilizzatore di un veicolo in leasing o a lungo termine, che risulta regolarmente identificato come intestatario temporaneo, ai sensi delle disposizioni vigenti, da almeno 12 mesi, ha diritto a recuperare la classe di merito maturata se provvede all'acquisto di detto veicolo.

Tale facoltà è ammessa anche nel caso in cui il soggetto di cui sopra, al termine dell'utilizzo non acquisti il veicolo locato o noleggiato ma ne acquisisca uno nuovo.

Al Contratto dovranno essere allegati:

- **copia della documentazione attestante il riscatto del leasing;**
- **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà,** previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca il trasferimento di proprietà, e relativamente al noleggio a lungo termine, sia constatabile, il rapporto superiore a 12 mesi.

Nel caso di acquisto di un nuovo veicolo deve essere allegata anche la copia della documentazione di circolazione di detto veicolo.

f) Veicolo intestato a portatore di handicap

Il soggetto che utilizza un veicolo intestato a portatore di handicap, e che risulta regolarmente identificato come intestatario temporaneo, ai sensi delle disposizioni vigenti, da almeno 12 mesi, può recuperare la classe di merito per un nuovo veicolo intestato a suo nome.

Al Contratto dovranno essere allegati:

- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'intestazione a suo nome del nuovo veicolo;
- copia di analoga documentazione, relativa al veicolo intestato al portatore di handicap, da cui si evinca la temporanea intestazione superiore a 12 mesi.

g) Trasferimento della proprietà del veicolo agli eredi

La proprietà del veicolo viene trasferita a titolo ereditario ai soggetti conviventi con il "de cuius".

L'erede o gli eredi che subentrano nella titolarità del veicolo, in alternativa, possono chiedere che allo stesso venga attribuita la classe C.U. e la sinistrosità pregressa di altro veicolo di proprietà o di proprietà di altro familiare convivente.

Al Contratto dovranno essere allegati:

- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'intestazione a favore del o degli eredi conviventi;
- autocertificazione dello stato di convivenza con il "de cuius" al momento del decesso.

h) Trasferimento della proprietà del veicolo tra Società di persone

La proprietà del veicolo viene trasferita dalla ditta individuale al titolare (persona fisica) o dalla Società di persone al Socio e viceversa.

Al Contratto dovrà essere allegata:

- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'avvenuto trasferimento di proprietà.

i) Trasferimento della proprietà del veicolo tra Società

La proprietà del veicolo viene trasferita da una società di persone o capitali ad altra società giuridica a seguito di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d'azienda.

Al Contratto dovranno essere allegati:

- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'avvenuto trasferimento di proprietà;
- copia dell'atto societario da cui si evinca una delle azioni sopra descritte.

j) Cambio di destinazione d'uso

Ferma l'immatricolazione del veicolo, viene modificata la destinazione d'uso dello stesso.

SEZIONE ACTIVE

(NORME COMUNI)

ART. 1 OPZIONI ACTIVE - CARATTERISTICHE E REQUISITI PER IL LORO FUNZIONAMENTO

Le opzioni sono due Active Smart e Active (solo quest'ultima prevede benefici tariffari).

OPZIONE	VANTAGGI	DISPOSITIVO SATELLITARE Sempre abbinato ad Applicazione per Smartphone
ACTIVE SMART	Beneficia dei servizi di Assistenza SMART	Active Box 2.0
ACTIVE	Beneficia <ul style="list-style-type: none"> • dei servizi di Assistenza ACTIVE • di una riduzione sul Premio di tariffa • di una possibile riduzione sul Premio di tariffa degli eventuali successivi rinnovi, in base all'indice di merito (IDM) calcolato sui dati rilevati e visualizzabili tramite l'Applicazione dedicata 	Active Box sia base sia 2.0



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il Contraente deve:

- **verificare** presso il Punto Vendita o sul Sito della Compagnia (www.cattolica.it), che il proprio **Smartphone** (e quello dei conducenti) **siano in possesso dei requisiti minimi** per l'attivazione della suddetta Applicazione per Smartphone;
- **entro 15 giorni** dalla sottoscrizione del contratto:
 - **installare**, con le modalità in seguito riportate, **il dispositivo sul veicolo** oggetto del contratto,
 - **scaricare** sul proprio Smartphone **l'Applicazione** dedicata **abbinandola all'Active Box**;
- **impegnarsi** a portare con sé ad **ogni viaggio** il proprio **Smartphone acceso** e con **attive** le seguenti **funzionalità: Bluetooth, connessione dati e localizzazione**;
- in caso di opzione Active, connettere l'Applicazione per Smartphone al dispositivo, **almeno 1 volta 90 giorni prima della scadenza del contratto**;
- **verificare che ogni Conducente** del veicolo oggetto del contratto, provveda a seguire il medesimo comportamento in merito all'**Applicazione per Smartphone** descritta ai punti precedenti;
- **adempiere agli impegni contrattuali** indicati nei successivi articoli.



INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI

In caso di opzione Active, la violazione degli impegni contrattuali assunti, nei termini sopra indicati, comporta il venir meno dei presupposti per l'applicazione della presente tariffa, con queste conseguenze:

- **perdita del beneficio tariffario** per l'intero periodo assicurativo in corso, determinato quale differenza tra il Premio corrisposto e quello che sarebbe stato pagato in forza della tariffa RCA in vigore senza l'opzione Active: il Contraente dovrà corrispondere entro i 15 giorni successivi alla stipula del contratto detta differenza/conguaglio Premio (mediante la sostituzione del contratto o la regolarizzazione della posizione amministrativa tramite la richiesta della suddetta somma);
- **la Compagnia potrà rivalersi** per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in proporzione tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato sino ad un importo massimo di euro 5.000, nel caso in cui il veicolo assicurato sia coinvolto in un sinistro R.C.A. prima che sia stata corrisposta la differenza conguaglio Premio;
- **il venir meno del beneficio della riduzione** del Premio per l'eventuale successiva annualità assicurativa.

Per entrambe le opzioni (Active e Active Smart) la mancata:

- **installazione** del dispositivo e la successiva **attivazione** tramite Applicazione per Smartphone,
 - **connessione** durante la guida
- secondo quanto indicato sopra e specificato nei successivi art. 7.1 "Condizioni per il corretto funzionamento dell'Active Box" e art. 8 "Esonero da responsabilità ed esclusioni", **comporta il venir meno o la limitata erogazione dei servizi di Assistenza.**

La Compagnia, attraverso la Società Telematica, potrà effettuare controlli da remoto al dispositivo installato sul veicolo, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del Premio assicurativo (solo opzione Active).

PERIODO DI ATTIVAZIONE – solo per l'opzione Active

Per la determinazione dell'IDM saranno considerati solo i dati rilevati secondo i seguenti criteri:

OPZIONE ACTIVE	FONTE DATI	PRIMO PERIODO		
		INIZIO		TERMINE
Ai fini della determinazione dell'IDM	• Active Box + Applicazione per Smartphone	Inizia dal giorno di attivazione del dispositivo e dell'Applicazione per Smartphone	Oppure inizia dalla data effetto del contratto in caso di attivazione/ installazione antecedente all'effetto del contratto stesso	60 giorni prima della scadenza del periodo di Assicurazione

Il secondo periodo e gli eventuali successivi, hanno una durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Il periodo di sospensione non concorre alla determinazione dell'indice di merito.

ART. 2 INDICE DI MERITO (IDM) - (Solo per opzione Active)

L'IDM è l'indice rappresentativo dello stile di guida del cliente e si articola in 7 classi corrispondenti ciascuna a livelli di Premio di tariffa decrescenti o crescenti. I coefficienti di Premio delle classi IDM sono indicati in tariffa.

Il monitoraggio dello stile di guida prende in considerazione elementi di modalità di conduzione del veicolo quali ad esempio:

- **percorrenza annua:** calcolato come totale chilometri percorsi su base annua (quelli effettivi se la rilevazione è pari a 12 mesi, quelli stimati se il dispositivo è stato attivato per un periodo inferiore a 12 mesi);
- **chilometri percorsi per tipo di strada/fascia oraria:** calcolato come incidenza dei tipi strada e fasce orarie in cui si sono percorsi i chilometri di cui al punto precedente; ;
- **limiti di velocità:** percentuali di chilometri percorsi oltre al limite prescritto dal Codice della Strada (+10 km/h);
- **accelerazioni/decelerazioni:** percentuale di accelerazioni/decelerazioni oltre soglia per tipologia di strada;
- **la percentuale di viaggi connessi:** per viaggi connessi si intende i minuti di viaggio con raccolta completa dei dati (art. 1 "Opzioni Active – Caratteristiche e requisiti per il loro funzionamento").

Questi gli IDM di rinnovo:

- IDM 1 – Super
- IDM 2 – Ottimo
- IDM 3 – Buono
- IDM 4 – Migliorabile
- IDM 5 – Non valutabile
- IDM 6 – Disconnesso
- IDM 7 – Benvenuto

L'IDM 5 – Non valutabile viene applicato, se si verifica uno dei due seguenti casi:

- Sono percorsi più del 50% dei minuti di viaggio totali del veicolo senza la possibilità di raccogliere i dati completi relativi allo stile di guida a causa della mancata ottemperanza degli **OBBLIGHI DEL CONTRAENTE** (art. 1 "Opzioni Active – Caratteristiche e requisiti per il loro funzionamento");
- nel periodo di attivazione (come definito all'art. 1 "Opzioni Active – Caratteristiche e requisiti per il loro funzionamento"), la **Compagnia abbia effettuato pagamenti**, anche parziali, per il risarcimento di **danni conseguenti a sinistri**:
 - con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
 - con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

L'IDM 6 - Disconnesso viene applicato nel caso in cui il Contraente non ottemperi all'obbligo di installazione e attivazione del dispositivo stesso e all'associazione dell'Applicazione per Smartphone.

STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO

All'atto della stipula, il Contratto è assegnato alla classe IDM 7 - Benvenuto.

PROPOSTA DI RINNOVO

Per le annualità successive a quella della stipula, il Contratto è assegnato, nel momento della proposta di rinnovo, a uno degli IDM sopra indicati sulla base dello stile di guida rilevato.



Per la **determinazione della proposta di rinnovo in base all'IDM**, si precisa che:

- se dall'inizio del **periodo di attivazione** (art. 1 “Opzioni Active – Caratteristiche e requisiti per il loro funzionamento”) alla scadenza del contratto vi fosse un **intervallo di tempo inferiore ad un anno** ma comunque **superiore a 180 giorni**, la quantificazione delle percorrenze verrà rapportata ad un anno;
- se dall'inizio del **periodo di attivazione** (art. 1 “Opzioni Active – Caratteristiche e requisiti per il loro funzionamento”) alla scadenza del contratto vi fosse:
 - un **intervallo di tempo inferiore a 180 giorni**, o
 - nel caso in cui l'**ultima connessione tra l'Applicazione per Smartphone e il dispositivo risalisse a più di 6 mesi dal termine del periodo di osservazione**, o
 - nel caso in cui nell'annualità osservata venissero **percorsi meno di 300 chilometri**, **viene applicato l'IDM 7**, salvo il caso in cui ricorrano i presupposti per l'Applicazione dell'IDM 5 descritti in precedenza;
- nel **caso di sostituzione del veicolo** verranno **sommati tutti i rilevamenti** nel periodo considerato **anche se riferiti a veicoli diversi**.

ACTIVE BOX IN COMODATO

(Valida solo se espressamente richiamata in Polizza o sul certificato di Assicurazione).

ART. 3 NATURA DEL CONTRATTO DI ABBONAMENTO, DURATA

Il **Contratto di abbonamento**:

- è **stipulato contemporaneamente al Contratto R.C.A.** emesso dalla Compagnia, ne ha natura accessoria nonché medesima durata;
- **ha per oggetto la fornitura del dispositivo Active Box**, concessa dalla Società Telematica al Contraente **in comodato gratuito**, e **l'erogazione dei servizi infotelematici** descritti negli articoli successivi.

Il canone rappresenta il corrispettivo dei servizi pattuiti ed è corrisposto dalla Compagnia alla Società Telematica.

Il pagamento del Premio del Contratto di Assicurazione esprime adesione del Contraente al Contratto di abbonamento dell'Active Box.



Tuttavia, nel caso di mancato rinnovo della Polizza di Assicurazione da parte del Contraente, quest'ultimo potrà chiedere la continuazione dei servizi assumendosi l'obbligo di pagare il canone. A tal fine, **il Contraente firmando il Contratto di abbonamento**:

- **autorizza** la Società Telematica a richiedere alla Compagnia comunicazioni riguardo la sussistenza della Polizza, ossia al suo mancato rinnovo o sospensione;
- **autorizza** la Società Telematica a contattarlo al fine di verificare se intenda procedere alla disinstallazione dei dispositivi o continuare a fruire dei servizi.

Il Contraente riconosce espressamente che i servizi erogati dalla Società Telematica non costituiscono in alcun modo copertura assicurativa del veicolo.

ART. 4 DESCRIZIONE DEI SERVIZI E RELATIVE MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il **dispositivo correttamente installato, attivato ed utilizzato** consente di usufruire dei servizi come di seguito indicato:

il dispositivo	correttamente installato e attivato	utilizzato	consente di usufruire dei servizi di
Active Box sia base sia 2.0	dal Contraente	<ul style="list-style-type: none"> in combinazione con l'Applicazione per Smartphone, durante la guida nel rispetto di quanto riportato all'art. 7 "condizioni per il corretto funzionamento dei dispositivi ed operatività dei servizi 	<ul style="list-style-type: none"> raccolta ed elaborazione dati, allarme automatico in caso di crash, allarme in caso di pressione del Pulsante assistenza.

L'attivazione dei servizi sarà confermata attraverso l'Applicazione per Smartphone.

Il Contraente, firmando il Contratto di abbonamento:

- acconsente** all'attivazione dell'Active Box e ad usufruire dei servizi elencati nei punti successivi;
- autorizza** la Società Telematica a far intervenire la Sala Operativa di Sicurezza presso i competenti Organi di Polizia;
- autorizza** la Società Telematica ad inoltrare, attraverso il proprio Centro Servizi, la segnalazione di allarme per incidente/richiesta di soccorso alla Struttura Organizzativa di assistenza.

4.1 Servizio di raccolta ed elaborazione dati

Il **dispositivo correttamente installato, attivato ed utilizzato** consente di effettuare la raccolta dei seguenti dati:

- il tempo di uso (dalla rilevazione del movimento del veicolo);
- la posizione, la velocità, le accelerazioni e decelerazioni del veicolo:
 - durante il viaggio;
 - in caso di eventuali crash/sinistri rilevati e/o di pressione del Pulsante assistenza ai fini dell'erogazione dei servizi di cui ai punti 4.2 e 4.3;
 - occasionalmente ai fini della taratura del dispositivo, della verifica delle sue funzionalità e del suo utilizzo;
- l'accadimento di eventuali crash/sinistri;
- i dati identificativi dello Smartphone utilizzato in combinazione con l'Active Box;
- lo stile di guida.

Il **servizio di raccolta dati** viene effettuato **durante il periodo di attivazione** definito all'art. 1 "Opzioni Active – Caratteristiche e requisiti per il loro funzionamento".

Attraverso la scansione continua del dispositivo, il Centro Servizi elabora i dati acquisiti e li mette a disposizione:

- del Contraente, come indicato al punto 4.4;
- della Compagnia, per le proprie elaborazioni: con finalità assicurative/liquidative, per la valutazione e la corretta gestione del rischio assicurato, tariffarie e per l'eventuale sviluppo di servizi dedicati.



La sospensione della Polizza assicurativa non implica il venir meno della rilevazione dei dati di cui al primo comma sino allo smontaggio dell'Active Box.

4.2 Servizio di allarme automatico in caso di Crash

(operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno, e nel rispetto di quanto riportato nell'art. 8 "Esonero da responsabilità ed esclusioni")

Il servizio è prestato **dall'inizio del periodo di attivazione** definito all'art. 1 "Opzioni Active – Caratteristiche e requisiti per il loro funzionamento".

In caso di rilevazione di un crash, la Società Telematica provvede a:

- **verificare** la situazione risultante dall'elaborazione dei dati raccolti dal Centro Servizi;
- **contattare il numero telefonico** associato allo Smartphone utilizzato in combinazione con l'Active Box al momento della rilevazione del Crash stesso (numero fornito in fase di attivazione dell'Applicazione per Smartphone). Per i dispositivi diversi dal base, in assenza di connessione tra il dispositivo stesso e uno Smartphone, la Sala Operativa di Sicurezza, contatterà il numero telefonico del "contatto principale" dichiarato nel Contratto.

Nel caso in cui durante il contatto telefonico riceva conferma dell'incidente e della necessità di intervento, la Società Telematica:

- **fornisce assistenza tecnica e informativa** per le procedure da adottare in caso di incidente;
- **richiede l'intervento dei soccorsi**, inoltrando la segnalazione completa della posizione del veicolo alla Struttura organizzativa di assistenza, secondo le modalità dettagliate all'interno della Sezione dedicata alla garanzia Assistenza.

In caso di **mancato contatto telefonico**, qualora sia disponibile la localizzazione del veicolo, la Società Telematica, laddove valuti la sussistenza di una effettiva situazione di necessità sulla base di elementi obiettivi e riscontrabili, richiede l'intervento della Struttura organizzativa di assistenza, come descritto al punto precedente.

Il servizio potrà essere sospeso in caso di inserimento in manutenzione dell'Active Box, o nel caso di sospensione della Polizza assicurativa.

4.3 Servizio di allarme in caso di pressione del Pulsante assistenza

(operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno, e nel rispetto di quanto riportato nell'art. 7 "Condizioni per il corretto funzionamento dei dispositivi ed operatività dei servizi")

Il servizio è prestato **dall'inizio del periodo di attivazione** definito all'art. 1 "Opzioni Active – Caratteristiche e requisiti per il loro funzionamento".

Dispositivo	Pulsante assistenza presente su:
Active Box sia base sia 2.0	<ul style="list-style-type: none"> • Active Box • Applicazione sullo Smartphone

In caso di pressione del Pulsante assistenza il Centro Servizi, dopo adeguata verifica, contatta il numero telefonico associato allo Smartphone utilizzato in combinazione con l'Active Box al momento della richiesta di assistenza (numero fornito in fase di attivazio-

ne dell'Applicazione per Smartphone). Nel caso in cui il dispositivo in uso sul veicolo sia di tipo Active Box 2.0 (informazione verificabile consultando la suddetta Applicazione) e non vi sia connessione tra il dispositivo stesso e lo Smartphone, la Sala Operativa di Sicurezza contatterà il numero telefonico del "contatto principale" dichiarato nel Contratto. Nel caso in cui sia riconosciuto un allarme reale, la Società Telematica può:

- **contattare le Forze dell'Ordine** in caso di pericolo personale;
- **provvedere ad inoltrare la richiesta di assistenza stradale**, fornendo la posizione del veicolo, se rilevata, alla Struttura organizzativa di assistenza.

In caso contrario, la Società Telematica provvede alla chiusura dell'intervento.

Le prestazioni di assistenza saranno fornite esclusivamente nel caso in cui ne sia stata confermata la necessità durante la conversazione telefonica con la Società Telematica. Se per qualsiasi motivo non viene instaurato il contatto telefonico, e non venga quindi confermata la sussistenza di una situazione di pericolo o la richiesta di assistenza, la Società Telematica procede all'annullamento dell'allarme e alla chiusura dell'intervento non intraprendendo alcuna ulteriore azione.

L'erogazione del Servizio potrà essere sospesa in caso di inserimento in manutenzione dell'Active Box o nel caso di sospensione della Polizza assicurativa.

4.4 Consultazione dati

Il Contraente o il Conducente del veicolo, se persona diversa, può accedere ai propri dati, tramite l'Applicazione per Smartphone Cattolica App, necessaria per usufruire del servizio, quali ad esempio:

- lo stile di guida;
- la localizzazione del veicolo parcheggiato;
- la visualizzazione degli ultimi percorsi effettuati.

La visualizzazione dei percorsi effettuati potrà essere consultata puntualmente dal titolare dello Smartphone che risultava in connessione nel viaggio interessato.

Nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica, questi si dichiara informato della possibilità che il suo accesso ai predetti dati potrebbe comportare, in relazione alla concreta organizzazione aziendale, l'obbligo di osservare le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 5 INSTALLAZIONE, DISINSTALLAZIONE, REINSTALLAZIONE E RESTITUZIONE DEI DISPOSITIVI

La consegna al Contraente dell'Active Box, insieme a tutti i componenti necessari alla sua installazione, avviene:

- tramite spedizione all'indirizzo di consegna comunicato al momento della sottoscrizione della Polizza;
- tramite consegna diretta da parte dell'Agenzia, presso la quale è stato stipulato il Contratto, che all'occorrenza può fornire un supporto nell'attività di scarico dell'Applicazione da abbinare al dispositivo Active Box;
- tramite consegna diretta da parte dell'installatore convenzionato, contemporaneamente all'installazione dell'Active Security sul veicolo, nel caso in cui sia stata acquistata anche l'omonima opzione (si vedano a tal proposito le condizioni di Polizza Corpi Veicoli Terrestri, consegnate al momento dell'emissione del Contratto).



Il Contraente deve installare e attivare l'Active Box e l'Applicazione per Smartphone:

- seguendo le istruzioni e le prescrizioni fornite dalla Società Telematica;
- entro 15 giorni lavorativi dalla firma del Contratto.

L'installazione, l'attivazione e la disinstallazione sono a cura del Contraente.

È considerata come prima installazione, la nuova installazione conseguente a furto:

- senza ritrovamento del veicolo;
- con ritrovamento del veicolo ma senza Active Box.

Il Contraente è tenuto a informare la Società Telematica e a fornire i documenti della sottrazione indebita.

Le spese relative alla sostituzione/verifica dell'Active Box in caso di guasto accertato dal Centro Servizi sono a carico della Società Telematica, a eccezione di accertata responsabilità per dolo, colpa grave o negligenza del Contraente, nel qual caso saranno a carico di quest'ultimo.

In caso di disinstallazione, l'Active Box viene custodita dal Contraente.

Variazione della Polizza per cambio veicolo	Custodia fino alla reinstallazione sul veicolo subentrante
Sospensione della Polizza per vendita, distruzione, demolizione o esportazione del veicolo	Custodia fino alla riattivazione della Polizza e installazione sul veicolo subentrante

In entrambi i casi il Contraente ha 15 giorni lavorativi, dalla data effettiva della sostituzione o della riattivazione della Polizza, per reinstallare il dispositivo sul nuovo veicolo.

Modalità di restituzione

L'Active Box deve essere restituita alla Società Telematica nei casi di cessazione del Contratto per qualsiasi causa, tra cui, ad esempio:

- **mancato rinnovo** della Polizza assicurativa;
- **cessazione della Polizza assicurativa** per qualsiasi causa intervenuta (ad es. vendita del veicolo);
- **mancata riattivazione** della Polizza assicurativa a seguito di precedente sospensione.

La **restituzione dell'Active Box unitamente a tutti gli accessori**, dovrà avvenire con le seguenti modalità:

DISPOSITIVO	RESTITUZIONE MEDIANTE
Active Box sia base sia 2.0	<ul style="list-style-type: none"> • spedizione con raccomandata, a cura e spese del Contraente, all'indirizzo riportato sul Contratto di abbonamento, riutilizzando la confezione originale; • riconsegna all'Agenzia di emissione del Contratto, utilizzando la confezione originale.

ART. 6 MANCATA RESTITUZIONE DEI DISPOSITIVI



Il Contraente è sempre tenuto alla restituzione del dispositivo Active Box, anche se non funzionante, entro 45 giorni dal verificarsi della causa che ha generato la **cessazione della Polizza** eccettuato il caso di furto del veicolo, documentato con copia della denuncia alle Forze dell'Ordine.

Nel caso in cui, a seguito di eventi quali ad esempio:

- cessazione della Polizza;
 - furto del dispositivo, purché non originato dal furto, consumato o tentato, del veicolo,
- il Contraente non restituisca il dispositivo secondo quanto riportato nel presente articolo e con le modalità di cui all'art. 5 "Installazione, disinstallazione, reinstallazione e restituzione dei dispositivi", e nei casi in cui restituisse il dispositivo:
- non funzionante,
 - funzionante ma oltre il termine dei 45 giorni,

sarà tenuto a corrispondere alla Società Telematica,

- nei 15 giorni successivi allo scadere del termine dei 45 giorni,
- a titolo di risarcimento danni, **una somma di euro 200.**

Nel determinare l'importo, si è tenuto conto sia del valore del dispositivo al momento dell'evento, sia degli oneri della Società Telematica per l'attivazione della procedura di "recupero forzoso" del dispositivo stesso. Sulla somma dovuta saranno calcolati gli interessi previsti dalla legge.

La Società Telematica, in caso di mancato pagamento dell'importo di cui al comma precedente sarà costretta ad agire giudizialmente, con conseguente obbligo del Contraente di rimborsare la Società Telematica, in aggiunta alle somme di cui sopra, anche per tutte le spese legali eventualmente sostenute.

Il Contraente prende atto che la mancata restituzione del dispositivo può comportare, ove ne ricorrano le condizioni, la responsabilità di cui all'art. 646 c.p.



ART. 7 CONDIZIONI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI ED OPERATIVITÀ DEI SERVIZI



Premessa

Fermo quanto riportato ai successivi punti 7.1 e 7.2, una volta installata e attivata, l'Active Box (congiuntamente all'Applicazione per Smartphone):

- registra e trasmette i dati relativi all'uso del veicolo in base ai parametri tempo/luogo;
- registra e trasmette i dati di eventuali crash/sinistri;
- permette al Centro Servizi di inoltrare all'Impresa di Assistenza segnalazione di allarme insieme ai dati di localizzazione del veicolo.

7.1 Condizioni per il corretto funzionamento dell'Active Box

Le condizioni principali per il corretto funzionamento dell'Active Box e dell'Applicazione per Smartphone sono:

- **corretta installazione ed attivazione dell'Active Box e della Applicazione per Smartphone** da parte del Contraente secondo le indicazioni fornite dalla Società Telematica;
- sufficiente **disponibilità di carica della batteria interna dell'Active Box e dello Smartphone**, operazioni di cui è responsabile il Contraente o, se diverso, l'effettivo Conducente;

- **utilizzo dell'Active Box in combinazione con l'Applicazione** per Smartphone, tramite connessione **Bluetooth Low Energy**;
- **corretta operatività della rete di telefonia mobile, presenza di segnale GSM-GPRS**, nonché delle linee telefoniche di rete fissa;
- **attivazione e funzionamento dei servizi di localizzazione** sullo Smartphone e della costellazione GPS, per consentire la localizzazione del veicolo sul territorio;
- disponibilità e corretta **operatività di una connessione dati** sullo Smartphone utilizzato in accoppiamento con l'Active Box;
- **adempimento, da parte del Contraente**, di quanto indicato nel successivo punto 7.2 "Condizioni per la corretta Operatività dei Servizi";
- **aggiornamento dell'Applicazione** per Smartphone all'ultima versione disponibile sugli Store ufficiali di distribuzione;
- disattivazione di meccanismi che possano impedire il corretto funzionamento dell'Applicazione per Smartphone, come, a titolo esemplificativo, meccanismi di risparmio energetico sullo Smartphone.

7.2 Condizioni per la corretta operatività dei servizi

Presupposto per la corretta operatività dei servizi è il **verificarsi delle condizioni per il corretto funzionamento dell'Active Box (punto 7.1)** e il rispetto, da parte del Contraente, delle condizioni che seguono:

- **Controllare** che tutti i dati riportati sulla Polizza e sul certificato di installazione siano esatti;
- **comunicare** alla Compagnia e alla Società Telematica l'eventuale cambiamento dei dati e dei recapiti telefonici, per consentire la reperibilità ed identificazione per la corretta erogazione dei servizi;
- **attenersi** alle indicazioni per il ripristino e/o la sostituzione dell'Active Box entro il termine prefissato e comunicato dal Centro Servizi, via SMS o altre modalità, in caso di guasto e/o di mancato funzionamento del dispositivo;
- **contattare il Centro Servizi** per verificare il corretto funzionamento dell'Active Box dopo un incidente, o comunque dopo eventi che possano averne causato malfunzionamenti e danneggiamenti;
- **non intervenire sull'Active Box** in caso di malfunzionamenti, ma informare tempestivamente la Società Telematica;
- **contattare il Centro Servizi** a uno dei numeri riportati sul Contratto di abbonamento, **per l'inserimento in manutenzione dell'Active Box**, in caso di interventi manutentivi sul veicolo che richiedano la rimozione dell'Active Box, per evitare la registrazione di dati non pertinenti. Al termine dei lavori, per rendere nuovamente operativi i dispositivi, il Contraente dovrà ricontattare il Centro servizi della Società Telematica.

Nota bene:

Aggiornamento del database cartografico dell'intero territorio nazionale.

Il Centro Servizi opera con cartografia disponibile sul mercato; è possibile quindi che non tutto il territorio nazionale ed extranazionale sia adeguatamente riportato, così da non poter garantire un corretto posizionamento del veicolo per cause non direttamente dipendenti dalla Società Telematica.

ART. 8 ESONERO DA RESPONSABILITÀ ED ESCLUSIONI



La Società Telematica è espressamente esonerata da qualunque pretesa e/o responsabilità per danni derivanti dalla non corretta installazione, manutenzione o disinstallazione dell'Active Box, dei quali il Contraente risponde pienamente.

La Società Telematica è inoltre esonerata da qualunque responsabilità per i danni causati al veicolo durante l'installazione, la manutenzione o la disinstallazione dell'Active Box stessa.



In nessun caso la Società Telematica **potrà essere considerata responsabile per interruzioni o limitazioni dei servizi erogati, se derivanti dalle seguenti cause:**

- disposizioni di Legge o disposizioni amministrative sopravvenute;
- provvedimenti emanati dalle Autorità competenti;
- modifiche effettuate dal Contraente all'Active Box;
- modifiche effettuate dal Contraente alla SIM Card GSM o GSM-GPRS contenuta nell'Active Box 2.0;
- mancanza di copertura della rete di telefonia mobile o di una connessione dati;
- danni causati all'Active Box da terzi non autorizzati;
- incidente con distruzione o grave danneggiamento dell'Active Box;
- mancato intervento delle Autorità competenti a seguito di segnalazione della Sala Operativa di Sicurezza;
- mancato rispetto di quanto previsto all'art. 7 "Condizioni per il corretto funzionamento di dispositivi ed operatività dei servizi";
- relativamente all'Active Box e all'Applicazione per Smartphone:
 - a. disinstallazione dell'Applicazione per Smartphone;
 - b. mancata attivazione del collegamento Bluetooth;
 - c. mancata attivazione della localizzazione GPS;
 - d. mancata attivazione del collegamento dati;
 - e. batteria dello Smartphone in modalità risparmio energetico o scarica;
 - f. batteria dell'Active Box esaurita;
 - g. rimozione dal veicolo dell'Active Box.

Inoltre, **la Società Telematica si riserva di non intervenire a fronte di cause di forza maggiore** quali, a titolo esemplificativo:

- terremoti ed altre calamità naturali;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- guerre, insurrezioni, disordini, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, occupazioni militari e vandalismo.

SEZIONE AUTOBOX

Premessa

Opzione facoltativa che può essere mantenuta solo se già in corso

ART. 1 OPZIONE TARIFFARIA AUTOBOX

L'opzione tariffaria Autobox prevede l'installazione sul veicolo assicurato di un dispositivo di localizzazione satellitare (Autobox) e permette di beneficiare di una riduzione sul Premio di tariffa.

Per gli eventuali successivi rinnovi la possibile riduzione del Premio di tariffa varia in base all'indice di merito (IDM) calcolato sulla base dei dati rilevati da Autobox.



Per scegliere l'opzione tariffaria Autobox il **Contraente deve**:

- **installare**, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, o aver già installato e attivato, il rilevatore Autobox;
- **adempiere** agli impegni contrattuali indicati nei successivi articoli.

La violazione degli impegni contrattuali assunti, indicati nei successivi articoli, **comporta il venir meno dei presupposti per l'applicazione della presente tariffa**, con le seguenti conseguenze:

- **perdita** dello sconto iniziale;
- **il venir meno del beneficio della riduzione** del Premio per l'eventuale successiva annualità assicurativa;
- **la possibilità** per la Compagnia di esercitare il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in proporzione tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

La Compagnia, attraverso la rete degli installatori convenzionati con la Società Telematica, si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al contatore satellitare installato sul veicolo, per verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del Premio assicurativo.

Periodo di attivazione

Per la determinazione dell'IDM saranno considerati solo i dati relativi e trasmessi da Autobox nel suo periodo di attivazione, secondo questi criteri:

- il primo periodo inizia dal giorno di attivazione di Autobox o, se successivo, dal giorno della decorrenza dell'Assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di Assicurazione;
- il secondo periodo e gli eventuali successivi, hanno una durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.

La cessazione per qualunque causa del Contratto comporta anche l'inutilizzo dei dati relativi alle percorrenze eventualmente già rilevate.

Proposta di rinnovo

Per la determinazione della proposta di rinnovo in base all'IDM, si precisa che:

- se il periodo di attivazione di Autobox risulta inferiore ad un anno, la quantificazione delle percorrenze viene rapportata ad un anno;
- se il periodo di attivazione di Autobox risulta di durata inferiore a 180 giorni, fermo il disposto del precedente punto, viene applicata la stessa percentuale di riduzione riconosciuta alla stipula del Contratto;
- nel caso di sostituzione del veicolo vengono sommati tutti i rilevamenti nel periodo considerato anche se riferiti a veicoli diversi.

ART. 2 RECESSO



Il Contraente può recedere dal Contratto inviando una lettera raccomandata A.R. all'indirizzo:

- della sede legale della Società Telematica (indicato sul Contratto di abbonamento),
- e della Compagnia,

entro dieci giorni lavorativi dalla sottoscrizione dello stesso.

In tal caso la Compagnia sostituirà il Contratto rimuovendo il beneficio di tariffa previsto per l'opzione tariffaria Autobox.

ART. 3 INDICE DI MERITO (IDM)

Nel caso in cui in Polizza sia attiva la garanzia Autobox, il Contratto è assegnato a un IDM che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di attivazione e che si suddivide in 5 classi corrispondenti ciascuna a livelli di Premio decrescenti o crescenti.

STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO

All'atto della stipula di un nuovo Contratto è assegnata la classe IDM 5.

PROPOSTA DI RINNOVO

Per le annualità successive, il Contratto è assegnato, nel momento della formulazione della proposta di rinnovo, all'IDM da 1 a 4 sulla base dei seguenti parametri:

- 1. percorrenza annua:** suddivisa in 4 fasce come totale dei km percorsi su base annua:
- 2. fasce orarie di percorrenza:** espresse in valore assoluto come totale annuo di chilometri percorsi in una fascia oraria notturna che va dalle ore 22.00 alle ore 6.00, indistintamente per tutti i giorni della settimana. Anche in questo caso la percorrenza effettiva rilevata sarà riportata su base annua.

I coefficienti di Premio delle classi IDM sono indicati in tariffa.



Il Contratto è assegnato all'IDM 5 se la Compagnia ha effettuato, nel periodo di attivazione, pagamenti, anche parziali, per il risarcimento di danno conseguenti a sinistri:

- con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

Nell'annualità successiva a quella di assegnazione all'IDM 5, fatti salvi ulteriori pagamenti per risarcimento di danni conseguenti a sinistri quali definiti nel presente articolo, la proposta di rinnovo è formulata con una classe IDM da 1 a 4 in base ai parametri di cui sopra.

ART. 4 NATURA DEL CONTRATTO, DURATA E CANONE

Il Contratto di abbonamento:

- è stipulato contemporaneamente al Contratto R.C.A. emesso dalla Compagnia, ne ha natura accessoria nonché medesima durata;
- ha per oggetto la concessione in comodato gratuito dell'Autobox, la sua installazione e l'erogazione dei servizi info-telematici dettagliatamente descritti negli articoli successivi.

Il canone rappresenta il corrispettivo dei servizi pattuiti ed è corrisposto dalla Compagnia alla Società Telematica.



In nessun caso i servizi erogati dalla Società Telematica costituiscono copertura assicurativa.

ART. 5 DESCRIZIONE DEI SERVIZI E RELATIVE MODALITÀ DI EROGAZIONE

Le condizioni per l'erogazione dei servizi indicati nel presente Contratto di abbonamento sono:

- l'installazione e attivazione dell'Autobox a bordo del veicolo
- e il rispetto di quanto riportato al successivo art. 8 – Condizioni per il corretto funzionamento dell'Autobox ed operatività dei servizi.

Entro due ore dall'attivazione dei servizi, il Cliente riceve dalla Società Telematica, apposito SMS di conferma; se ciò non si verifica il Cliente può contattare il **Servizio Clienti della Società Telematica** telefonando al numero indicato sul Contratto di abbonamento.

Obblighi del Contraente

Il Contraente, firmando il Contratto di abbonamento:

- **acconsente** all'installazione dell'Autobox e rende possibile l'erogazione dei servizi elencati ai punti successivi;
- **autorizza** la Società Telematica a inoltrare, attraverso il proprio Centro Servizi, la segnalazione di allarme per incidente all'Impresa di Assistenza che gestisce il servizio di Assistenza stradale nel caso di localizzazione automatica per sinistro grave con impatto superiore a 4g;
- **autorizza** la trasmissione dei dati alla Compagnia, quale contitolare del trattamento dei dati, nei termini indicati dall'Informativa Privacy, con l'esclusione dei casi di cui ai punti 5.3 e 5.4 delle presenti condizioni, per i quali la Società Telematica è titolare autonoma del trattamento dei dati, dei quali quindi la Compagnia è totalmente estranea.

5.1 Servizio di raccolta ed elaborazione dati

L'Autobox, installato e attivato sul veicolo, effettua il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati in base a:

- il tempo di accensione;
- i Km complessivi percorsi;
- l'accadimento di eventuali crash o mini-crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada).

Il servizio inizia contemporaneamente all'attivazione dell'Autobox.

I tempi e le percorrenze chilometriche sono suddivise per giorno della settimana, per fascia oraria e per tipo di strada (urbana/extraurbana/autostrada).

Escluso il caso di crash/mini-crash rilevato dall'Autobox, la Compagnia non può in alcun modo conoscere il percorso seguito dal veicolo, la sua posizione, la sua velocità istantanea o l'accelerazione/decelerazione rilevata.



La trasmissione dei dati al Centro Servizi avviene, a veicolo acceso, in media ogni 100 km di percorrenza oppure ogni 15 gg, se il chilometraggio è inferiore; i dati sono visualizzati in forma aggregata e la loro consultazione è accessibile, in modalità protetta, dal sito Internet della Società Telematica sia dal Contraente che dalla Compagnia. Pertanto, a seguito dell'installazione e attivazione dell'Autobox il Contraente riceverà, tramite posta o e-mail o SMS, la "User Name" e la "Password", personalizzabile attraverso un applicativo messo a sua disposizione dalla Società Telematica sul proprio sito.

La rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del veicolo continuerà anche in caso di risoluzione, sospensione o annullamento del Contratto o del Contratto di abbonamento, sino allo smontaggio dell'Autobox.

5.2 Servizio di Crash Management

L'Autobox registra eventuali crash o mini-crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada).

Il servizio consiste nell'analisi e nella gestione dei dati relativi ai crash e mini-crash per finalità assicurative.

5.3 Servizio di allarme verso l'Impresa di Assistenza in caso di incidente stradale (Servizio prestato solo se la Polizza prevede la garanzia di Assistenza e il Premio è stato versato)

Il servizio è erogato dalle ore 24 del giorno di attivazione dell'Autobox.

In caso di rilevazione di un crash uguale o superiore a 4g per le autovetture/autoveicoli adibiti a trasporto promiscuo, il Centro Servizi della Società Telematica inoltra una segnalazione di allarme all'Impresa di Assistenza.

Si precisa che a questo scopo la Società Telematica tratterà i dati personali del Contraente in qualità di Titolare autonomo del trattamento e che la Compagnia ne sarà totalmente estranea.

Per le modalità di erogazione del servizio di Assistenza, si rimanda all'apposita sezione. L'erogazione del servizio è sospesa in caso di inserimento in manutenzione dell'Autobox.

5.4 Servizio Car Finder

Il servizio mette automaticamente a disposizione inizialmente 10 crediti (1 credito equivale a 1 sms di risposta) per richiedere, tramite il suo telefono cellulare, indicato come primo numero nel Contratto di abbonamento, la posizione della propria vettura. L'SMS deve essere inviato al Centro Servizi della Società Telematica al numero indicato sul Contratto di abbonamento con scritto: "POS-targa veicolo" (es. POS-AA333CC).

Il Centro Servizi, ricevuta la richiesta, inoltrerà allo stesso numero di telefono in automatico un SMS contenente la posizione della vettura indicandone l'indirizzo, la località, l'ora e il saldo dei crediti residui. I tempi di ricezione della richiesta e della risposta sono dipendenti dalle condizioni di traffico telefonico e disponibilità della rete GPS/GPRS del gestore telefonico.

i

Il servizio è a consumo, quindi il suo utilizzo dipende dal numero di localizzazioni residue rispetto a quanto compreso nel pacchetto iniziale o eventualmente acquistate in seguito.

I crediti hanno durata annuale dalla data di attivazione e/o ricarica dal sito web e sono utilizzabili solo in caso di validità del Contratto (art. 4 – Natura del Contratto, durata e canone).

Il servizio decorre dalle ore 24:00 del giorno successivo all'attivazione dell'Autobox.

Il Cliente può acquistare ulteriori crediti accedendo all'area Clienti del sito web della Società Telematica con pagamento tramite carta di credito.

Per tali finalità la Società Telematica tratterà i dati personali del Contraente in qualità di Titolare autonomo del trattamento e che e la Compagnia ne sarà totalmente estranea.

ART. 6 INSTALLAZIONE, DISINSTALLAZIONE, REINSTALLAZIONE DELL'AUTOBOX



Il Cliente deve recarsi presso l'installatore convenzionato per effettuare la prima installazione dell'Autobox sul veicolo.

L'Autobox è tuttavia un dispositivo autoinstallante e, quindi, il cliente può provvedere autonomamente e direttamente in caso di disinstallazione e/o reinstallazione dell'Autobox, con l'onere di seguire le istruzioni contenute all'interno della confezione.

In ogni caso, per una corretta erogazione dei servizi, sul veicolo indicato nel Contratto di abbonamento deve essere installato **esclusivamente** il dispositivo contraddistinto dal numero IMEI riportato sul Contratto di abbonamento stesso.

Considerato quanto al secondo comma, nel caso in cui il cliente decida di ricorrere all'operato di un installatore convenzionato per ogni operazione di installazione (successiva alla prima), disinstallazione e/o reinstallazione dell'Autobox, fisserà autonomamente l'appuntamento e le relative spese, da corrispondere all'installatore stesso, saranno a suo carico. Le spese relative alla sostituzione/verifica dell'Autobox in caso di guasto accertato dal Centro Servizi della Società Telematica, sono sempre a carico della stessa, salvo accertata responsabilità per dolo, colpa grave o negligenza del Cliente.

ART. 7 RESTITUZIONE DELL'AUTOBOX

Il Contraente è sempre tenuto alla restituzione dell'Autobox, ad eccezione del caso di furto del veicolo senza successivo suo ritrovamento.

In caso di sostituzione, annullamento, del Contratto per:

- vendita
- demolizione
- distruzione
- esportazione all'estero del veicolo

oppure

- nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, alle scadenze convenute, per qualsiasi causa intervenuta,

il Contraente **entro 30 giorni dall'evento** dovrà restituire a un installatore convenzionato l'Autobox in buono stato di funzionamento.

NOTA BENE:

Nel caso di mancata restituzione, il Contraente dovrà rimborsare alla Società Telematica, a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 150 quale stima del valore dell'Autobox ai sensi e per gli effetti dell'art. 1806 c.c..

La mancata restituzione dell'Autobox può comportare, ove ne ricorrano le condizioni, la responsabilità per appropriazione indebita (art. 646 c.p.c.).

Il Contraente non dovrà rimborsare alcuna somma – che resta a carico della Società Telematica – nei casi in cui:

- sia impossibile la disinstallazione e conseguente restituzione a causa di incidente o Incendio o danneggiamento per qualsiasi causa intervenuta;
- nei casi di restituzione dell'Autobox non funzionante in seguito ai predetti eventi;
- in caso di Furto dell'Autobox o Furto del veicolo con ritrovamento dello stesso ma con asportazione dell'Autobox.

In caso di cessazione del rapporto contrattuale tra la Compagnia e la Società Telematica, la prestazione dei servizi continuerà ad essere erogata alle stesse condizioni, se il Contratto di abbonamento è stato sottoscritto prima della cessazione del rapporto stesso e sino alla sua scadenza.



ART. 8 CONDIZIONI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'AUTOBOX ED OPERATIVITÀ DEI SERVIZI

L'Autobox, fermo quanto riportato ai successivi punti 8.1 e 8.2, una volta installato e attivato:

- a. **registra e trasmette** i dati comportamentali relativi all'uso del veicolo in base ai parametri tempo/luogo;
- b. **registra e trasmette** i dati di eventuali Crash o Mini-crash;
- c. **permette** al Centro Servizi della Società Telematica di inoltrare una segnalazione di allarme all'Impresa di Assistenza, incaricata dalla Compagnia di gestire il servizio di Assistenza stradale nel caso di localizzazione automatica per sinistro grave con impatto superiore a 4g.

Nell'esecuzione di tale servizio la Società Telematica è Titolare autonoma del trattamento dei dati al quale trattamento la Compagnia è completamente estranea.

8.1 Condizioni per il corretto funzionamento dell'Autobox

Le condizioni principali per il corretto funzionamento dell'Autobox sono:

- **la corretta installazione** dell'Autobox in autonomia oppure presso un installatore convenzionato, il quale risponderà direttamente nei confronti degli aventi diritto della installazione a regola d'arte dell'Autobox nonché di tutte le eventuali operazioni di manutenzione effettuate e dei danni derivanti da tali operazioni.
Il cliente o la persona da esso incaricata, prima di procedere al ritiro, deve verificare le condizioni del veicolo ed apporre la propria firma sul Certificato di Installazione;
- **il corretto funzionamento** della costellazione GPS, che consente la localizzazione del veicolo sul territorio;
- **la corretta operatività della rete telefonica** GSM e GSM-GPRS, nonché delle linee telefoniche di rete fissa;
- **l'aggiornamento** del data base cartografico dell'intero territorio nazionale.
Il Centro Servizi opera con cartografia disponibile sul mercato; è possibile che non tutto il territorio nazionale sia adeguatamente mappato così da non poter garantire un corretto posizionamento del veicolo per cause non direttamente dipendenti dalla Società Telematica;
- **la presenza di segnale** GPS, GSM e GSM-GPRS, nel caso il veicolo si trovi all'interno di garage, tunnel, ecc. In questi casi può accadere che non ci sia copertura di tutti i segnali e quindi può verificarsi la non corretta visibilità del veicolo per la sua ricerca e per la rilevazione dei dati;
- **l'adempimento**, da parte del Cliente, di quanto indicato al punto 8.2.

8.2 Condizioni per la corretta operatività dei servizi

Per l'operatività dei servizi, subordinata a una corretta installazione/attivazione dell'Autobox, il Contraente deve:

- **controllare** che tutti i dati riportati sul Contratto di abbonamento e sul certificato di installazione siano esatti;
- **comunicare** alla Compagnia e alla Società Telematica l'eventuale cambiamento dei dati e dei recapiti telefonici propri e/o di quelli della persona da contattare, atti a consentirne la reperibilità e identificazione per la corretta erogazione dei servizi;
- **recarsi** dall'installatore prescelto entro il termine prefissato per la verifica e manutenzione del sistema in caso di guasto o di mancato funzionamento dell'Autobox dopo che il Servizio Clienti lo avrà informato in tempi brevi, mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare il termine comunicato, il Contraente deve fissare il nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;

- **recarsi** presso un installatore convenzionato, per verificare il corretto funzionamento dell'Autobox dopo un incidente, un furto/rapina o dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti dell'Autobox o alla sua installazione, o ancora dopo operazioni di manutenzione e/o riparazioni sul veicolo svolte da installatori non convenzionati, nel caso in cui sia stato oggettivamente constatato che tali riparazioni abbiano interessato le parti installative;
- **contattare il numero verde** indicato sul Contratto di abbonamento per l'inserimento in manutenzione del contatore in caso di interventi sul veicolo che richiedano la rimozione della batteria o lo smontaggio dell'Autobox, per evitare la registrazione di dati non pertinenti;
- **ricontattare** il numero verde al termine dei lavori, per rendere nuovamente operativa l'Autobox.



Il mancato adempimento della verifica e manutenzione del sistema in caso di guasto può comportare il venir meno delle agevolazioni tariffarie come previsto all'art. 1 - Opzione tariffaria Autobox.

ART. 9 ESONERO DA RESPONSABILITÀ ED ESCLUSIONI

Fermo restando quanto indicato all' art. 8 - Condizioni per il corretto funzionamento dell'Autobox ed operatività dei servizi, è pattuito dalle parti che, in nessun caso, la Società Telematica potrà essere chiamata a rispondere per interruzioni e limitazioni dei servizi derivanti da:

- disposizioni di legge o disposizioni amministrative sopravvenute;
- provvedimenti emanati dalle Autorità competenti;
- modifiche effettuate dal Cliente alla SIM Card GSM o GSM-GPRS;
- danni causati all'Autobox da terzi non autorizzati;
- incidente con contestuale distruzione o grave danneggiamento dell'Autobox;
- mancato intervento delle Autorità competenti a seguito di segnalazione della Sala Operativa di Sicurezza.

Inoltre, la Società Telematica si riserva di non intervenire in caso di cause di forza maggiore, ad esempio:

- terremoti e calamità naturali in genere;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- guerre, insurrezioni, disordini, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, occupazioni militari e vandalismo.

ART. 10 CESSIONE DEL CONTRATTO



Nel caso di vendita del veicolo a terzi che comprenda anche la cessione del Contratto, il Contraente dovrà informare l'acquirente della presenza dell'Autobox sul veicolo.

Nel caso in cui l'acquirente decida di mantenere l'Autobox e subentrare nel Contratto, la Compagnia procederà alle necessarie modifiche contrattuali; diversamente, e limitatamente al caso di Autobox in comodato, il venditore è obbligato a disinstallarla autonomamente, o a farla disinstallare dall'installatore convenzionato, e a lasciarvela in deposito.

Qualora la disinstallazione non avvenga, il Contraente dovrà corrispondere le somme di cui all'art. 7 - Restituzione dell'Autobox.

ASSISTENZA

PRESTAZIONE FACOLTATIVA DI ASSISTENZA

In questa Sezione vengono indicate le prestazioni di assistenza, acquistabili scegliendo una tra le diverse opzioni proposte.

SEZIONE ASSISTENZA

Premessa

In questa sezione sono descritte le condizioni della prestazione facoltativa di Assistenza. Il Contraente può scegliere tra una delle seguenti opzioni:

- SMALL
- MEDIUM
- LARGE

Le prestazioni sono valide solo se l'opzione scelta è espressamente richiamata in Polizza o sul certificato di Assicurazione.

ASSISTENZA SMALL, MEDIUM E LARGE

Le prestazioni di assistenza:

- si articolano a seconda della soluzione R.C.A. scelta dal cliente: **Start, Active Smart o Active;**
- sono raggruppate in tre aree: **Soccorso stradale, Assistenza al veicolo e Assistenza alla persona.**

NORME COMUNI A TUTTE LE OPZIONI

ART. 1 CHE COS'È ASSICURATO



Grazie alla convenzione stipulata tra la Compagnia e la Struttura Organizzativa, sono garantite all'Assicurato, nel caso si verifichi un sinistro, le prestazioni dei servizi di assistenza elencate negli articoli che seguono, quali a titolo esemplificativo: l'intervento di un carro attrezzi, la messa a disposizione di un'auto sostitutiva, la predisposizione di un mezzo adatto per il trasferimento in un centro medico adeguato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale.

In tutti i casi, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa che provvede a fornire le prestazioni.

Se l'Assicurato ha abbinato la Sezione Assistenza con le opzioni tariffarie Smart Active, Active o Autobox, l'intervento, oltre a poter essere richiesto dall'Assicurato stesso così come normato all'art. 3 "Istruzioni per la richiesta di Assistenza", potrà essere disposto automaticamente dalla Società Telematica se ricorrono le seguenti condizioni:

- il crash deve essere uguale o superiore a 4g;
- le autovetture sono per uso privato o si tratta di autoveicoli adibiti a trasporto promiscuo.

In tal caso si applica l'art. 4.2 della Sezione Active o l'art. 5.3 della Sezione Autobox.

Le prestazioni di seguito elencate sono estese:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE SMART	LIMITATAMENTE ALLA SEZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA alle forme di mobilità non convenzionale quando il Contraente di polizza si trova alla guida di un mezzo di trasporto diverso dal veicolo identificato in polizza compreso tra quelli di seguito elencati: <ul style="list-style-type: none"> • autoveicoli a noleggio a breve termine; • autoveicoli in car sharing; • biciclette di proprietà (con esclusione dell'attività di natura professionale); • biciclette in bike sharing; • monopattino, anche elettrico, di proprietà del Contraente di polizza. 		
ACTIVE			

ART. 2 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

Oltre alle specifiche esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono anche le seguenti esclusioni generali, per sinistri provocati o dipendenti da:

- dolo dell'Assicurato;
- suicidio o tentato suicidio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile alla Struttura Organizzativa di intervenire, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.



Nel caso in cui l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La Struttura Organizzativa non si assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è fornita l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.



Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, conformemente all'art. 2952 c.c.. Il diritto alle assistenze decade nel caso in cui l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro e abbia provveduto in modo autonomo ad attivare prestazioni di Assistenza.

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.

DOVERI DEL CONTRAENTE

A parziale deroga dell'art. 1910 c.c., l'assicurato che abbia già stipulato una copertura per prestazioni analoghe, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, dovrà dare comunque avviso del sinistro a ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni, pena la decadenza.

ART. 3 ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, per poter usufruire delle prestazioni l'Assicurato deve preventivamente contattare la Struttura Organizzativa – in funzione 24 ore su 24 – che intervieni direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione ai seguenti recapiti telefonici:



Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa può mettersi in contatto tramite l'indirizzo di posta elettronica:

assistenza.gruppocattolica@IMAitalia.it

In ogni caso l'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:

- targa del veicolo assicurato;
- tipo di servizio richiesto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'erogazione dell'assistenza.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato di formalizzare per iscritto la richiesta con l'integrazione di ulteriore documentazione da spedire a:

IMA Servizi S.c.a.r.l.
Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione della prestazione; in ogni caso è sempre necessario inviare alla Struttura Organizzativa la documentazione in originale (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali richieste di rimborso delle spese effettivamente sostenute, a condizione che:

- siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa o
- siano state organizzate senza possibilità di preventivo contatto da parte dell'Assicurato con la Struttura Organizzativa a seguito di causa di forza maggiore;

devono essere inoltrate, corredate dai relativi giustificati delle spese effettivamente sostenute, a:

IMA Servizi S.c.a.r.l.
Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

oppure tramite posta elettronica all'indirizzo: **rimborsi.gruppocattolica@IMAitalia.it**

La Struttura Organizzativa liquida entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SMALL MEDIUM E LARGE									
OPZIONE TARIFFARIA RCA	START			ACTIVE SMART			ACTIVE		
	SMALL	MEDIUM	LARGE	SMALL	MEDIUM	LARGE	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULE									
PRESTAZIONI									
SOCCORSO STRADALE									
OFFICINA MOBILE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TRAIANO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RECUPERO FUORISTRADA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ASSISTENZA AL VEICOLO									
AUTO IN SOSTITUZIONE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INVIO TAXI RITIRO AUTO SOSTITUTIVA		✓	✓		✓	✓		✓	✓
INVIO TAXI RICONSEGNA AUTO SOSTITUTIVA			✓			✓			✓
SUPPORTO COMPILAZIONE CAI/CID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INFORMAZIONI E CONSIGLI TELEFONICI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RISCONTRO NEGATIVO COPERTURA RCA					✓	✓		✓	✓
INVIO PEZZI RICAMBIO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RECUPERO VEICOLO		✓	✓		✓	✓		✓	✓
RIMPATRIO VEICOLO TRAMITE PIANALE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AUTODEMOLIZIONE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ABBANDONO MEZZO ALL'ESTERO		✓	✓		✓	✓		✓	✓
RICHIESTA DOCUMENTI IN CASO FURTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VIAGGIO PER RECUPERO VEICOLO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INVIO DI UN AUTISTA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SPESE D'ALBERGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RIENTRO PASSEGGERI O PROSECUZIONE DEL VIAGGIO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANTICIPO SPESE LEGALI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANTICIPO CAUZIONI PENALE E CIVILE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INTERPRETE A DISPOSIZIONE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ = prestata vuoto = non prestata

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SMALL MEDIUM E LARGE									
OPZIONE TARIFFARIA RCA	START			ACTIVE SMART			ACTIVE		
	SMALL	MEDIUM	LARGE	SMALL	MEDIUM	LARGE	SMALL	MEDIUM	LARGE
FORMULE									
PRESTAZIONI									
ASSISTENZA ALLA PERSONA									
AUTONOLEGGIO A TARIFFE CONVENZIONATE					✓	✓		✓	✓
TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INFORMAZIONI MEDICO SANITARIE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CONSULENZA MEDICA		✓	✓		✓	✓		✓	✓
ANTICIPO SPESE MEDICHE		✓	✓		✓	✓		✓	✓
INVIO DI AUTOAMBULANZA		✓	✓		✓	✓		✓	✓
RIMPATRIO SALMA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RIMPATRIO SANITARIO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TRASFERIMENTO IN CENTRO MEDICO ATTREZZATO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RIENTRO DAL CENTRO MEDICO ATTREZZATO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO		✓	✓		✓	✓		✓	✓
VIAGGIO DI UN FAMILIARE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ACCOMPAGNAMENTO FIGLI MINORI DI 14 ANNI O PORTATORI DI HANDICAP		✓	✓		✓	✓		✓	✓
ASSISTENZA INFERMIERISTICA POST-RICOVERO					✓	✓		✓	✓
ASSISTENZA FISIOTERAPICA POST-RICOVERO					✓	✓		✓	✓
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA					✓	✓		✓	✓
ASSISTENZA FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI					✓	✓		✓	✓
ASSISTENZA PSICOLOGICA						✓			✓
INVIO DI UNA BABY SITTER					✓	✓		✓	✓
INVIO DI UNA COLLABORATRICE FAMILIARE					✓	✓		✓	✓
CONSEGNA FARMACI PRESSO ABITAZIONE					✓	✓		✓	✓
SPESA A CASA					✓	✓		✓	✓
CUSTODIA ANIMALI					✓	✓		✓	✓

✓ = prestata vuoto = non prestata

SOCCORSO STRADALE

ART. 4 OFFICINA MOBILE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e valutato il tipo di guasto, la sua entità e la possibilità di effettuale la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di un'officina mobile idonea ad intervenire sul luogo dove si è verificato il fermo e la invia per la riparazione del veicolo a seguito di:

- guasto che ne impedisca il movimento autonomo;
- rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi;
- dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
- immobilizzo dovuto a danni agli pneumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) qualora l'evento si verifichi

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	sulla rete autostradale.	fuori dal comune di residenza dell'Assicurato.	ovunque.
ACTIVE SMART	fuori dal comune di residenza dell'Assicurato.	ovunque.	
ACTIVE	ovunque.		

L'officina mobile effettuerà sul posto la sostituzione dello pneumatico danneggiato utilizzando lo pneumatico di scorta in dotazione al veicolo o il kit di riparazione;

- montaggio delle catene da neve

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	solamente per conducenti:		per tutti i conducenti.
ACTIVE SMART	<ul style="list-style-type: none"> di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente. 		
ACTIVE			



Sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento sul posto e ogni altra spesa di riparazione, compresa la manodopera, effettuata dal mezzo di soccorso.

CASI SPECIFICI

Il costo della manodopera rimane a carico della Compagnia qualora il servizio di assistenza venga erogato a favore di conducenti:

- di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o
- con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente a seguito di
- danni agli pneumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) o
- necessità di montaggio delle catene da neve.

In tutti i casi sopra descritti, qualora durante l'intervento sul luogo del fermo l'operatore dell'officina mobile:

- riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo sul posto o
- fosse impossibilitato ad effettuare la riparazione sul posto per assenza dello pneumatico o del kit di riparazione

la Struttura Organizzativa procederà al traino del veicolo verso il punto di assistenza idoneo (es.: gommista in caso di danno agli pneumatici) per la rimessa in marcia del veicolo secondo quanto normato al successivo art. 5 "Traino".

Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 5 TRAINO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- guasto, incidente, incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata al veicolo che ne renda impossibile l'utilizzo in condizioni normali;
- errato o mancato rifornimento o congelamento del carburante;
- rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi;
- dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
- immobilizzo dovuto a danni agli pneumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) qualora l'evento si verifichi

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	sulla rete autostradale.	fuori dal comune di residenza dell'Assicurato.	ovunque.
ACTIVE SMART	fuori dal comune di residenza dell'Assicurato.	ovunque.	
ACTIVE	ovunque.		

mette direttamente a disposizione all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainarlo:

- al più vicino punto di assistenza convenzionato con la Compagnia o con la Struttura Organizzativa o
- al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o
- al punto di assistenza generico (officina generica) scelto dall'Assicurato nel raggio di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	15 km	25 km	35 km
ACTIVE SMART			
ACTIVE	30 km	35 km	40 km

dal punto di fermo del veicolo o

4) alla residenza/domicilio dell'Assicurato nel raggio di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA		10 km
ACTIVE SMART			
ACTIVE			

dal punto di fermo del veicolo con rinuncia da parte dell'Assicurato all'erogazione del secondo traino per trasportare il veicolo presso un punto di assistenza per la riparazione dello stesso.

Il costo del traino, compresa l'eventuale spesa per il ripristino del manto stradale, rimane a carico della Compagnia.

Limitatamente alle destinazioni del traino 3) e 4), qualora la distanza tra il punto di fermo del veicolo ed il punto di destinazione scelto dall'Assicurato sia maggiore alle distanze chilometriche sopra indicate, l'Assicurato dovrà pagare direttamente al soccorritore l'eccedenza chilometrica andata/ritorno a tariffa convenzionata (pubblicata sul sito istituzionale della Struttura Organizzativa) dal punto di destinazione contrattualmente previsto alla destinazione da lui scelta.



Sono a carico dell'Assicurato:

- le spese per il traino nel caso in cui il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparate (percorsi fuoristrada);
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

CASI SPECIFICI

Il Conducente:

- di veicolo multiadattato e regolarmente omologato o
- con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente

può chiedere l'intervento di soccorso stradale anche in caso di danni agli pneumatici (compresa la foratura, lo squarcio, l'esplosione e la rottura) o di necessità di montaggio delle catene da neve.

Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 6 RECUPERO DEL VEICOLO FUORISTRADA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	incidente	incidente, guasto, incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata	
ACTIVE SMART			
ACTIVE			

che comporti la fuoriuscita del veicolo identificato in polizza dalla sede stradale ed il danneggiamento dello stesso in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo nell'ambito della sede stradale, rimanendo a carico della Compagnia il costo entro il massimale di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	euro 200 per sinistro	euro 1.200 per sinistro	
ACTIVE SMART			
ACTIVE			



L'eventuale eccedenza rispetto al massimale è a carico dell'Assicurato secondo le tariffe ufficiali correnti; l'erogazione della prestazione potrà essere effettuata dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.



Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero del veicolo se l'evento accade durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ASSISTENZA AL VEICOLO

ART. 7 AUTO IN SOSTITUZIONE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- guasto;
 - incidente;
 - incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente;
- che comporti l'immobilizzo del veicolo:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	per un tempo uguale o superiore a 8 ore di manodopera certificate dall'officina incaricata della riparazione	<ul style="list-style-type: none"> • per un tempo uguale o superiore a 6 ore di manodopera certificate dall'officina incaricata della riparazione o • per indisponibilità dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione, certificata tramite l'invio della relativa richiesta dei pezzi da parte dell'officina incaricata della riparazione o 	<ul style="list-style-type: none"> • a prescindere dalle ore di manodopera necessarie alla riparazione ("DRIVER CONTINUITY"); • a seguito di atti di vandalismo e atti dolosi in genere
ACTIVE SMART			
ACTIVE	per un tempo uguale o superiore a 6 ore di manodopera certificate dall'officina incaricata della riparazione	<ul style="list-style-type: none"> • nei giorni festivi anche infrasettimanali di chiusura delle officine o • a seguito di atti di vandalismo e atti dolosi 	

mette direttamente a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa, un'autovettura di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	1.200 cc di cilindrata	<ul style="list-style-type: none"> • 1.200 cc di cilindrata o • 1.600 cc di cilindrata se al momento dell'evento sono presenti sul veicolo 4 persone trasportate compreso il Conducente 	1.600 cc di cilindrata
ACTIVE SMART			
ACTIVE			

senza autista ed a chilometraggio illimitato per un periodo massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	7 giorni continuativi necessari alla riparazione del veicolo immobilizzato (1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera)	10 giorni continuativi necessari alla riparazione del veicolo immobilizzato (1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera)	<ul style="list-style-type: none"> • 3 giorni continuativi ("DRIVER CONTINUITY") attivabile entro 48 ore dal momento del fermo • 10 giorni continuativi in estensione di quanto già erogato al precedente punto (1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera)
ACTIVE SMART			
ACTIVE			

L'operatività della prestazione viene estesa anche ai seguenti casi, nei termini di seguito specificati:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	<ul style="list-style-type: none"> • 2 giorni continuativi per indisponibilità dei pezzi di ricambio • 2 giorni continuativi nei giorni festivi anche infrasettimanali quando le officine sono chiuse • 10 giorni continuativi a seguito di atti vandalici e atti dolosi in genere • 40 giorni continuativi a seguito di furto rapina totale e incendio totale del veicolo 	<ul style="list-style-type: none"> • 20 giorni continuativi a seguito di atti vandalici e atti dolosi in genere • 60 giorni continuativi a seguito di furto rapina totale e incendio totale del veicolo
ACTIVE SMART			
ACTIVE			



Sono a carico dell'Assicurato:

- le spese per il carburante;
 - i pedaggi in genere;
 - multe e contravvenzioni;
 - eventuali coperture assicurative accessorie (azzeramento franchigie in caso di sinistro, "kasko", ecc. ...)
 - le franchigie relative alle assicurazioni facoltative;
 - le penali per la ritardata riconsegna del mezzo;
- nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.**

Il contratto di noleggio può essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso deve essere versato direttamente dall'Assicurato al momento del ritiro del veicolo, versandolo nelle forme e nei termini richiesti dal locatore, anche eventualmente con rilascio di carta di credito a garanzia.

In caso di erogazione dell'auto sostitutiva a seguito di furto o rapina totale, qualora il veicolo rubato venga ritrovato durante il periodo di erogazione della prestazione, l'Assicurato deve darne immediato avviso alla Struttura Organizzativa e riconsegnare il veicolo assegnato entro le 24 ore immediatamente successive al momento del ritrovamento. La prestazione opera anche nel caso di demolizione necessaria e conseguente a ritrovamento in caso di furto o rapina totale, incendio totale del veicolo.

CASI SPECIFICI

Il Conducente:

- di veicolo multiadattato e regolarmente omologato o
- con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente

può richiedere che la prestazione sia sostituita con il rimborso di massimo

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	euro 200	euro 250	
ACTIVE SMART			
ACTIVE			

previa presentazione di regolare documentazione delle spese effettivamente sostenute, per l'utilizzo di mezzi pubblici, taxi o N.C.C. (noleggio con Conducente).



ESCLUSIONI

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- richiami del veicolo imposti dalla casa costruttrice;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere;
- demolizione del veicolo, salvo quanto sopra normato.

Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa

ART. 8 INVIO TAXI PER RITIRO AUTO SOSTITUTIVA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione prenotata a seguito dell'erogazione della prestazione normata all'art. 7 "Auto in sostituzione", mette direttamente a sua disposizione un taxi o un N.C.C. (noleggio con Conducente) per permettergli di raggiungerla.
Rimangono a carico della Compagnia tutte le spese con il massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	euro 50 per sinistro	una percorrenza pari a 50 km per sinistro. Su richiesta esplicita dell'Assicurato è ammessa anche una destinazione a sua scelta diversa dalla stazione di autonoleggio. Qualora la stazione di autonoleggio sia chiusa e l'Assicurato sia obbligato al fermo per una notte verrà erogata la prestazione normata all'art. 21 "Spese d'albergo".
ACTIVE SMART			
ACTIVE			



Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa

ART. 9 INVIO TAXI PER RICONSEGNA AUTO SOSTITUTIVA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve recarsi a ritirare il proprio autoveicolo riparato presso il punto di assistenza ed a seguito dell'erogazione della prestazione normata all'art. 7 "Auto in sostituzione", mette direttamente a sua disposizione un taxi o un N.C.C. (Noleggio con Conducente) per permettergli di raggiungerlo.

Rimangono a carico della Compagnia tutte le spese con il massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA		una percorrenza pari a 50 km dalla stazione di noleggio convenzionata
ACTIVE SMART			
ACTIVE			



Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa

ART. 10 SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO CAI / CID

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che sia impossibilitato a rivolgersi alla sua Agenzia ed a seguito di incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza, fornisce consulenza nella compilazione del modello CAI / CID. Il consulto non comprende indicazioni in merito all'attribuzione di responsabilità (punto 12 del modello CAI / CID).		
ACTIVE SMART			
ACTIVE			

Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 11 INFORMAZIONI DI CARATTERE AUTOMOBILISTICO E CONSIGLI TELEFONICI

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, fornisce informazioni su:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	<ul style="list-style-type: none"> • viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane; • condizioni meteorologiche sulle strade; 	<ul style="list-style-type: none"> • viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane; • condizioni meteorologiche sulle strade; • informazioni automobilistiche (normative in materia RC Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione); 	
ACTIVE SMART	<ul style="list-style-type: none"> • informazioni automobilistiche (normative in materia RC Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione); • informazioni turistiche (formalità per viaggiare all'estero, traghetti, itinerari, alberghi, ristoranti, musei); 	<ul style="list-style-type: none"> • informazioni turistiche (formalità per viaggiare all'estero, traghetti, itinerari, alberghi, ristoranti, musei); • informazioni legali (Nuovo Codice della Strada); • rete dei concessionari delle case automobilistiche; • punti di assistenza convenzionati con le case costruttrici di auto; 	
ACTIVE	<ul style="list-style-type: none"> • informazioni turistiche (formalità per viaggiare all'estero, traghetti, itinerari, alberghi, ristoranti, musei); • informazioni legali (Nuovo Codice della Strada). 	<ul style="list-style-type: none"> • punti di assistenza per riparazioni pneumatici; • caratteristiche tecniche dei principali modelli di veicoli venduti in Italia; • ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari e tempi e costi dell'operazione; 	

Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 12 RISCONTRO NEGATIVO COPERTURA RCA

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START		NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE SMART	NON OPERATIVA	<p>È attivo di un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che abbia subito il sequestro del veicolo identificato in polizza conseguente a riscontro negativo della copertura assicurativa RCA da parte delle Autorità, nonostante il regolare pagamento del Premio dovuto alla Compagnia, mette a disposizione dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un biglietto aereo in classe economica o • un biglietto ferroviario in prima classe o • un taxi o un N.C.C. (noleggio con Conducente) di sola andata ritenuto idoneo a giudizio della Struttura Organizzativa, per raggiungere: • la destinazione del viaggio purché comprovata da idonea documentazione o • il domicilio o la residenza dell'Assicurato in Italia. 	
ACTIVE		<p>È facoltà dell'Assicurato, entro le 72 ore successive al sequestro del Veicolo, richiedere un'autovettura sostitutiva con le modalità normate all'art. 7 "Auto in sostituzione". Se il dissequestro dell'autoveicolo interviene in data antecedente alla scadenza di assegnazione del veicolo in sostituzione, l'Assicurato è obbligato a darne immediato avviso alla Struttura organizzativa e a riconsegnare il veicolo sostitutivo entro le 24 ore immediatamente successive al giorno del dissequestro.</p> <p>Per l'erogazione dei servizi di "continuazione del viaggio o rientro al domicilio" e di "auto sostitutiva" l'Assicurato deve trasmettere alla Struttura Organizzativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la copia del verbale di sequestro del veicolo e la quietanza emessa dalla Compagnia che attesti il regolare pagamento del Premio assicurativo RCA. 	

Massimale	<ul style="list-style-type: none"> • euro 250 IVA inclusa per sinistro per la "continuazione del viaggio o rientro al domicilio" per tutti gli Assicurati trasportati nel momento del sequestro del veicolo • 5 giorni consecutivi per "auto sostitutiva"
Erogabilità	Per opzioni ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 13 INVIO DEI PEZZI DI RICAMBIO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- guasto;
- incidente;
- incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente;

invia, con il mezzo più rapido e tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere ed in particolare dei pezzi di ricambio di veicoli, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e occorrenti alla sua riparazione che non possono essere reperiti sul posto, sempre che gli stessi siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	
ACTIVE SMART			
ACTIVE			



Rimangono a carico della Compagnia le spese di ricerca e di spedizione dei pezzi di ricambio; **mentre sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e gli eventuali oneri doganali.**

Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 14 RECUPERO DEL VEICOLO

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guasto, incidente, incendio, furto anche parziale o tentato o rapina anche tentata con immobilizzo del veicolo ed un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi o • furto o rapina totali qualora il veicolo venga ritrovato nello stesso paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, in condizioni tali da non poter essere guidato <p>organizza, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo concordato con l'Assicurato.</p> <p>Restano a carico della Compagnia le spese relative al trasporto, nonché quelle relative alla giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa.</p> <p>Se il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo recupero, la Struttura Organizzativa organizza il trasporto tenendo la Compagnia a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.</p>	
ACTIVE SMART			
ACTIVE			

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	
ACTIVE SMART			
ACTIVE			

Massimale	euro 500 IVA inclusa per sinistro e per anno assicurativo
Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 15 RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guasto, incidente, incendio, furto anche parziale o tentato o rapina anche tentata con immobilizzo del veicolo ed un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi o • furto o rapina totali qualora il veicolo venga ritrovato nello stesso paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, in condizioni tali da non poter essere guidato 		
ACTIVE SMART	<p>organizza il trasporto del veicolo, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, dal luogo di giacenza del veicolo al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato.</p> <p>Rimangono a carico della Compagnia le spese relative al trasporto stesso nonché quelle relative alla giacenza all'estero dalla data di comunicazione alla Struttura Organizzativa dell'evento.</p> <p>Sono a carico dell'Assicurato le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori.</p>		
ACTIVE	<p>Se il valore commerciale del veicolo dopo l'evento risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al rimpatrio fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto. L'eventuale eccedenza economica rimane a carico dell'Assicurato e la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo eccedente.</p>		

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	<p>L'operatività della presente prestazione, ad insindacabile valutazione della Struttura Organizzativa, viene estesa anche al caso di non riparabilità del veicolo in loco. Se la non riparabilità è dovuta all'irreperibilità dei pezzi di ricambio necessari, la Struttura Organizzativa ha la facoltà di provvedere alla ricerca ed all'invio degli stessi in base a quanto normato all'art. 13 "Invio dei pezzi di ricambio"</p>	
ACTIVE SMART			
ACTIVE			

Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 16 AUTODEMOLIZIONE

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione del veicolo a seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di guasto; • di incidente; • di incendio; • di furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente; • in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10.09.82 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs 285 del 30.04.92 art. 103; D.Lgs n°22 del 05.02.1997 art. 46); <p>ne organizza il recupero mediante carroattrezzi e la successiva demolizione.</p> <p>L'Assicurato ha diritto a richiedere la demolizione del veicolo entro e non oltre 6 mesi dal giorno del sinistro producendo alla Struttura Organizzativa la documentazione completa attestante l'entità del sinistro e a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore ai costi di riparazione ("perdita totale" del veicolo).</p>		
ACTIVE SMART	<p>Al momento della consegna del veicolo l'Assicurato deve produrre la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) originale del libretto di circolazione; 2) originale del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà; 3) targhe del veicolo; 4) fotocopia del documento di riconoscimento valido (carta di identità o documento equivalente) dell'intestatario al P.R.A.; 5) fotocopia del documento di riconoscimento valido (carta di identità o documento equivalente) dell'incaricato alla consegna del veicolo se diverso dall'intestatario al P.R.A.; 6) fotocopia del codice fiscale. <p>In caso di assenza di uno o più dei documenti indicati ai punti 1), 2) o 3) l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.</p>		
ACTIVE	<p>La mancata produzione di uno o più dei documenti indicati ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta automaticamente la decadenza del diritto all'erogazione della prestazione.</p> <p>La Struttura Organizzativa organizza il recupero del veicolo per la demolizione entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i documenti. Al momento della richiesta dell'erogazione della prestazione l'Assicurato è comunque tenuto a comunicare alla Struttura Organizzativa gli eventuali oneri in scadenza quali, ad esempio, tassa di proprietà, bollo auto, assicurazioni al fine di poter procedere all'espletamento delle pratiche in tempo utile.</p> <p>Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando la dichiarazione di presa in carico e la "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.</p> <p>L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati "rifiuti solidi a raccolta differenziata".</p>		

segue alla pagina successiva

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	Rimangono a carico della Compagnia le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione delle targhe al P.R.A., alla demolizione del veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del veicolo dal momento in cui l'Assicurato rende disponibili i documenti necessari alla demolizione.		
ACTIVE SMART	Sono a carico dell'Assicurato:		
ACTIVE	<ul style="list-style-type: none"> • eventuali costi relativi all'intervento di mezzi eccezionali per il recupero del veicolo; • altri eventuali costi di deposito diversi da quelli sopra indicati; che dovranno essere pagati direttamente dall'Assicurato. 		

Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa

ART. 17 ABBANDONO LEGALE DEL MEZZO ALL'ESTERO

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	In alternativa alla prestazione normata all'art. 15 "Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale", è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo rientro in Italia, ne organizza la demolizione ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, il trasporto del veicolo stesso al di fuori del confine di Stato in cui si trova per procedere successivamente alla sua demolizione.	
ACTIVE SMART		Rimangono a carico della Compagnia i costi amministrativi, quelli organizzativi e le eventuali spese di trasporto.	
ACTIVE		Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi alla documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti alla perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.	

Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 18 RICHIESTA DOCUMENTI IN CASO DI FURTO TOTALE DEL VEICOLO

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e a seguito di furto totale del veicolo, fornisce i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato cronologico, • certificato di proprietà con annotazione di perdita di possesso. 		
ACTIVE SMART	<p>Per erogare la prestazione l'Assicurato deve fornire alla Struttura Organizzativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la targa del veicolo e • l'originale della denuncia di furto totale presentata all'Autorità competente. <p>Successivamente la Struttura Organizzativa, tramite i propri incaricati, richiederà i documenti agli uffici preposti. Una volta ottenuti li trasmetterà all'Assicurato.</p>		
ACTIVE	<p>La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato, che è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione ed alla conclusione della prestazione di assistenza.</p> <p>Rimangono a carico della Compagnia i relativi costi.</p>		

Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 19 VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato gli mette direttamente a disposizione:

- un biglietto aereo in classe economica o
 - un biglietto ferroviario in prima classe
- di sola andata per consentire il recupero del veicolo:
- riparato qualora lo stesso sia rimasto fermo in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni a seguito di incendio, guasto, incidente, furto tentato o rapina parziale, rapina tentata o
 - ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina ed il veicolo sia in grado di circolare autonomamente.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	
ACTIVE SMART			
ACTIVE			

Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 20 INVIO DI UN AUTISTA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo indicato in polizza ed il Conducente abbia subito lesioni tali da non poter guidare veicolo o
- furto, ritiro o smarrimento della patente di guida accaduto all'estero al Conducente del veicolo indicato in polizza

mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo sino al domicilio qualora nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive.



Sono a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	
ACTIVE SMART			
ACTIVE			

Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 21 SPESE D'ALBERGO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- guasto;
 - incidente;
 - incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente;
- che comporti

- l'immobilizzo del veicolo assicurato e
 - una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte
- ricerca e prenota un albergo per tutte le persone coinvolte (Conducente e trasportati) organizzando loro un servizio di taxi per raggiungere la struttura ricettiva prenotata.

Rimangono a carico della Compagnia le spese di pernottamento e di prima colazione con il massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	euro 300	euro 600	
ACTIVE SMART			
ACTIVE			

Sono a carico dell'Assicurato le spese relative al trasferimento verso l'albergo prenotato dalla Struttura Organizzativa.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	
ACTIVE SMART			
ACTIVE			

Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 22 RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSECUZIONE DEL VIAGGIO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	<ul style="list-style-type: none"> • guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata che immobilizzi il veicolo in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per oltre 36 ore o all'estero per oltre 5 giorni o • furto o rapina del veicolo 	<ul style="list-style-type: none"> • guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata che immobilizzi il veicolo in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per oltre 36 ore o all'estero per oltre 5 giorni o • furto o rapina del veicolo o • forzato immobilizzo del veicolo dovuto alla presenza di giorni festivi (nazionali) o all'attesa di un pezzo di ricambio necessario per la riparazione 	
ACTIVE SMART			
ACTIVE			

permette agli Assicurati di:

- continuare il viaggio fino al luogo di destinazione o
- di rientrare al luogo di domicilio in Italia mettendogli a disposizione:
 - a) un biglietto aereo di classe economica o
 - b) un biglietto ferroviario di prima classe, o
 - c) un veicolo a noleggio, senza autista, a chilometraggio illimitato nel rispetto delle condizioni richieste dalla società di autonoleggio e durante il normale orario di apertura della stessa con le seguenti caratteristiche:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	1.200 c.c. di cilindrata	se disponibile al momento della richiesta, di categoria equivalente a quella del veicolo assicurato con il massimo di 1.600 c.c. di cilindrata	
ACTIVE SMART			
ACTIVE			



Sono a carico dell'Assicurato:

- **le spese per il carburante;**
 - **i pedaggi in genere;**
 - **multe e contravvenzioni;**
 - **eventuali coperture assicurative accessorie (azzeramento franchigie in caso di sinistro, "kasko", ecc. ...)**
 - **le franchigie relative alle assicurazioni facoltative;**
 - **le penali per la ritardata riconsegna del mezzo;**
- nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.**

Il contratto di noleggio può essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso deve essere versato direttamente dall'Assicurato al momento del ritiro del veicolo versandolo nelle forme e nei termini richiesti dal locatore, anche eventualmente con rilascio di carta di credito a garanzia.

- d) e ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa un servizio taxi qualora i mezzi di trasporto indicati nei punti a), b) e c) non siano disponibili.

Rimangono a carico della Compagnia le spese per tutte le persone trasportate (Conducente e altri trasportati) a bordo del veicolo con il massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	euro 300	euro 1.000	
ACTIVE SMART			
ACTIVE			



È a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto al massimale indicato.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	
ACTIVE SMART			
ACTIVE			

CASI SPECIFICI

Entro i massimali sopra indicati, il Conducente:

- di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o
 - con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente
- può richiedere alla Struttura Organizzativa il trasferimento, tramite taxi o N.C.C. (noleggio con Conducente), dal luogo di immobilizzo del veicolo fino
- alla propria residenza o
 - alla stazione auto/ferroviaria/aeroporto da cui partire per il viaggio di rientro al domicilio.

Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 23 ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve sostenere delle spese impreviste a seguito di incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza a cui non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, provvede al pagamento sul posto delle fatture inerenti alle stesse determinate dalla circostanza di urgenza per conto dell'Assicurato.</p>		
ACTIVE SMART	<p>La prestazione viene erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.</p> <p>Per l'attivazione della prestazione l'Assicurato deve comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la causa della richiesta; • l'ammontare della cifra necessaria; • il suo recapito; • le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. 		
ACTIVE	<p>L'Assicurato deve rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.</p>		

Massimale	euro 1.500
Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 24 ANTICIPO SPESE LEGALI

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in polizza o
- fermo giudiziario o
- arresto o
- minaccia di arresto

anticipa per suo conto a titolo di prestito, nel caso in cui non vi possa provvedere direttamente, l'onorario di un legale entro il seguente massimale:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	euro 1.000	euro 2.500	
ACTIVE SMART			
ACTIVE			



La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e la prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

Per l'attivazione della prestazione l'Assicurato deve comunicare:

- la causa della richiesta,
- l'ammontare della cifra necessaria,
- il suo recapito,
- le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato;
- provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 25 ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in polizza o • fermo giudiziario o • arresto o • minaccia di arresto <p>versa per suo conto a titolo di anticipo, nel caso in cui non vi possa provvedere direttamente, la cauzione fissata dall'autorità.</p>		
ACTIVE SMART	<p>La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e la prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.</p> <p>Per l'attivazione della prestazione l'Assicurato deve comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la causa della richiesta, • l'ammontare della cifra necessaria, • il suo recapito, • le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato; • provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. 		
ACTIVE			

Massimale	euro 6.000
Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 26 INTERPRETE A DISPOSIZIONE

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che necessita di un interprete a seguito di: <ul style="list-style-type: none"> • incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in polizza o • fermo giudiziario o • arresto o • minaccia di arresto o • infortunio lo invia tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese.		
ACTIVE SMART			
ACTIVE			

Massimale	euro 1.000
Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ASSISTENZA ALLA PERSONA

ART. 27 AUTONOLEGGIO A TARIFFE CONVENZIONATE

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE SMART		È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che ne ha necessità, gli mette a disposizione un veicolo a tariffa convenzionata presso la più vicina stazione di autonoleggio.	
ACTIVE		È a carico dell'Assicurato qualsiasi onere di noleggio del veicolo.	

Erogabilità	Per opzioni ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa

ART. 28 TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato impossibilitato a comunicare con persone in Italia, si impegna a trasmettere i messaggi urgenti. Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.		
ACTIVE SMART			
ACTIVE			

Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 29 INFORMAZIONI MEDICO - SANITARIE

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato fornisce informazioni su: <ul style="list-style-type: none"> • cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso; • medici specialisti, centri sanitari nazionali e internazionali; • centri sanitari adeguati e attrezzati per la cura di proprie affezioni. 		
ACTIVE SMART			
ACTIVE			

Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 30 CONSULENZA MEDICA

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che necessita di una consulenza medica a seguito di infortunio derivante da incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza, organizza un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi e/o prescrizioni. NOTA BENE: La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie).	
ACTIVE SMART			
ACTIVE			

Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 31 ANTICIPO SPESE MEDICHE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e nel caso in cui lo stesso debba sostenere delle spese mediche imprevedute a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, anticipa, per conto dello stesso, il pagamento delle fatture ad esse relative.

Se l'ammontare delle fatture supera il massimale, la prestazione viene erogata solamente dopo che l'Assicurato fornisce alla Struttura Organizzativa idonee garanzie di restituzione delle somme anticipate.



La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.

Per l'attivazione della prestazione l'assicurato deve comunicare:

- la causa della richiesta,
- l'ammontare della cifra necessaria,
- il suo recapito,
- le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.



L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	fuori dal Comune di residenza dell'assicurato	
ACTIVE SMART			
ACTIVE			

Massimale	<ul style="list-style-type: none"> • euro 500 per sinistro senza garanzie di restituzione, • estendibili fino ad euro 2.600 per sinistro previa accettazione delle garanzie da parte della Struttura Organizzativa
Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 32 INVIO DI UN'AUTOAMBULANZA

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato colpito da infortunio a seguito di incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza, organizza, successivamente al ricovero di primo soccorso dell'Assicurato, il suo trasporto in autoambulanza.	
ACTIVE SMART			
ACTIVE			

Massimale	600 km di percorso complessivo andata e ritorno
Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 33 RIMPATRIO SALMA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, a seguito di decesso dell'Assicurato causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza, organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Rimangono a carico della Compagnia le relative spese entro il massimale di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	euro 4.000	euro 5.000	
ACTIVE SMART			
ACTIVE			

anche se coinvolti più assicurati.



Se l'erogazione della prestazione comportasse un costo complessivo maggiore rispetto al massimale indicato, la prestazione sarà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa riceverà adeguate garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate per garantire la restituzione dell'eccedenza.



Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 34 RIMPATRIO SANITARIO

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza, organizza, dopo averne accertate le condizioni di salute tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, il rientro dell'Assicurato al domicilio in Italia o il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa ritengono più idoneo alle condizioni sanitarie del paziente scegliendo tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aereo sanitario (utilizzabile esclusivamente qualora l'evento si verifichi in Paesi Europei o del Bacino Mediterraneo) o • aereo di linea classe economica, eventualmente barellato o • treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto o • autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). 		
ACTIVE SMART	<p>Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e tutte le spese rimangono a carico della Compagnia, inclusa, ove ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa, l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio.</p>		
ACTIVE	<p>Se la Struttura Organizzativa ha provveduto ad organizzare il rientro dell'Assicurato tenendo a proprio carico le spese, la stessa ha il diritto di richiedere all'Assicurato, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.</p> <p>La prestazione non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per tutte le infermità o lesioni che possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio o • qualora l'assicurato e i suoi familiari decidano le dimissioni volontarie contro il parere dei medici curanti. 		

Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 35 TRASFERIMENTO IN CENTRO MEDICO ATTREZZATO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato affetto da una patologia che, per caratteristiche obiettive, non risulti curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera del posto, insorta a seguito di infortunio causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza, previa analisi del quadro clinico dell'Assicurato e sentito il medico curante, lo trasporta con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute, ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa, scelto tra:

- aereo sanitario (**utilizzabile esclusivamente qualora l'evento si verifica in Paesi Europei o del Bacino Mediterraneo**);
- aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e, occorrendo, in vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e rimangono a carico della Compagnia i relativi costi, inclusi, se necessari, quelli per l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	oltre 50 km residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	
ACTIVE SMART			
ACTIVE			

Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 36 RIENTRO DAL CENTRO MEDICO ATTREZZATO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- erogazione della prestazione normata all'art. 35 "trasferimento in centro medico attrezzato" e
 - dimissione dal centro medico dopo la degenza
- organizza il rientro dell'Assicurato al domicilio con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa ritengono più idoneo alle condizioni sanitarie del paziente scegliendo tra:
- aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato;
 - treno, prima classe e, occorrendo, in vagone letto;
 - autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e rimangono a carico della Compagnia i relativi costi, inclusi, se necessari, quelli per l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio.



L'assicurato deve comunicare alla **Struttura Organizzativa** il centro medico presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l'ha in cura affinché la **Struttura Organizzativa** stessa possa stabilire i necessari contatti.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	
ACTIVE SMART			
ACTIVE			

Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 37 PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita a seguito di infortunio o malattia improvvisa risultante da prescrizione medica scritta, organizza il prolungamento del soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione). Rimangono a carico della compagnia i relativi costi. Al rientro in Italia l'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.	
ACTIVE SMART			
ACTIVE			

Massimale	euro 600 per sinistro e per massimo 10 giorni successivi alla data prevista per il rientro
Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 38 VIAGGIO DI UN FAMILIARE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato mette a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto:

- aereo in classe economica o
- ferroviario in prima classe

di andata e ritorno per consentirgli di raggiungere l'Assicurato ricoverato in istituto di cura per un periodo di almeno:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	7 giorni	5 giorni	
ACTIVE SMART			
ACTIVE			

a seguito di infortunio causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza.

Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 39 ACCOMPAGNAMENTO DI FIGLI MINORI DI 14 ANNI O PORTATORI DI HANDICAP

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che non sia in grado di occuparsi dei figli minori di anni 14 o portatori di handicap, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza, organizza a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'accompagnatore designato dall'Assicurato o • di un familiare residente in Italia <p>un biglietto</p> <ul style="list-style-type: none"> • aereo in classe economica • ferroviario in prima classe <p>per raggiungere i figli minori o portatori di handicap. Successivamente la Struttura Organizzativa mette a disposizione all'accompagnatore ed ai figli minori o portatori di handicap un biglietto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aereo in classe economica • ferroviario in prima classe <p>per ritornare alla propria residenza in Italia.</p>	
ACTIVE SMART			
ACTIVE			

Erogabilità	Per opzioni START e ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa Per tutte le opzioni (START, ACTIVE SMART e ACTIVE): nell'arco delle prime 4 settimane di convalescenza
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 40 ASSISTENZA INFERMIERISTICA POST-RICOVERO

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE SMART		<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che necessita di assistenza infermieristica per la continuazione di terapie infermieristiche dopo le dimissioni dall'istituto di cura in cui è stato ricoverato per più di 3 giorni consecutivi a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza e dopo averne accertata l'assoluta necessità attraverso il parere del medico della Struttura Organizzativa, organizza il servizio di assistenza infermieristica a domicilio.</p> <p>La prestazione è operante anche a favore delle eventuali persone trasportate coinvolte nel medesimo evento occorso al veicolo identificato in polizza.</p>	
ACTIVE			

Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimale di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE SMART		euro 200	
ACTIVE		euro 300	

Erogabilità	Per opzioni ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta della prestazione deve essere comunicata 2 giorni prima delle dimissioni e seguita dall'invio del relativo certificato

ART. 41 ASSISTENZA FISIOTERAPICA POST-RICOVERO

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE SMART		<p>In alternativa alla prestazione normata all'art. 40 "Assistenza infermieristica post-ricovero, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che necessita di assistenza fisioterapica per la continuazione di terapie riabilitative dopo le dimissioni dall'istituto di cura in cui è stato ricoverato per più di 3 giorni consecutivi a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza e dopo averne accertata l'assoluta necessità attraverso il parere del medico della Struttura Organizzativa, organizza il servizio di assistenza fisioterapica a domicilio.</p> <p>La prestazione è operante anche a favore delle eventuali persone trasportate coinvolte nel medesimo evento occorso al veicolo identificato in polizza.</p>	
ACTIVE			

Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimale di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE SMART		euro 200	
ACTIVE		euro 300	

Erogabilità	Per opzioni ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta della prestazione deve essere comunicata 2 giorni prima delle dimissioni e seguita dall'invio del relativo certificato

ART. 42 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START		NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE SMART	NON OPERATIVA	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza con successivo ricovero in istituto di cura della durata di almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 giorni consecutivi con intervento chirurgico • 12 giorni consecutivi senza intervento chirurgico <p>preispone i servizi sanitari e non sanitari di seguito elencati.</p> <p>1. OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE La Struttura Organizzativa gestisce, su richiesta del medico curante, la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare mediante prestazioni di proprio personale medico e paramedico.</p> <p>2. PRESTAZIONI PROFESSIONALI In caso di necessità la Struttura Organizzativa invia al domicilio dell'assicurato del personale medico (medico generico o specialista cardiologo, internista, chirurgo) e/o paramedico (infermiere professionale, fisiokinesiterapista, operatore assistenziale).</p> <p>3. SERVIZI SANITARI Se l'Assicurato ha bisogno di eseguire presso il proprio domicilio prelievi di sangue, ecografie, esami radiografici e altri accertamenti diagnostici eseguibili a domicilio e di usufruire della consegna e del ritiro degli esiti degli esami e dell'invio di farmaci urgenti, la Struttura Organizzativa predisporre i servizi richiesti.</p> <p>4. SERVIZI NON SANITARI Se l'Assicurato ha bisogno di sbrigare faccende relative alla vita familiare quotidiana quali ad esempio: pagamento di bollettini postali, acquisto di generi di prima necessità, disbrigo di incombenze amministrative, collaborazione familiare, sorveglianza minori; la Struttura Organizzativa predisporre i servizi richiesti.</p> <p>Le modalità di erogazione dei servizi sanitari vengono definite dalla Struttura Organizzativa, in accordo con l'Assicurato e il medico curante.</p>	
ACTIVE			

Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE SMART		15 giorni	
ACTIVE		30 giorni	

Consecutivi dopo le dimissioni dall'istituto di cura

Erogabilità	Ogni singolo servizio è erogabile 1 volta per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta dell'organizzazione dei servizi deve essere attivata con un preavviso di 48 ore di anticipo rispetto l'erogazione stessa

ART. 43 ASSISTENZA PER FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE SMART		<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e a seguito delle dimissioni dall'istituto di cura in cui è stato ricoverato per più di 3 giorni consecutivi a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza e che non ha la possibilità di occuparsi dei propri familiari non autosufficienti con lui conviventi, organizza i servizi a loro necessari quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • invio di un operatore socio sanitario; • invio di un infermiere; <p>spesa a casa secondo quanto normato all'art. 48 "Spesa a casa".</p>	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e a seguito delle dimissioni dall'istituto di cura in cui è stato ricoverato per più di 3 giorni consecutivi a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza e che non ha la possibilità di occuparsi dei propri familiari non autosufficienti con lui conviventi o residenti entro 50 km dal domicilio dell'Assicurato stesso, organizza i servizi a loro necessari quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • invio di un operatore socio sanitario; • invio di un infermiere; <p>spesa a casa secondo quanto normato all'art. 48 "Spesa a casa".</p>
ACTIVE			

Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimale di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE SMART		euro 200	
ACTIVE		euro 300	



Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai beni acquistati a seguito dell'erogazione del servizio "spesa a casa".

Erogabilità	Per opzioni ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa Per tutte le opzioni (ACTIVE SMART e ACTIVE): nell'arco delle prime 4 settimane di convalescenza
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta della prestazione deve essere comunicata 2 giorni prima delle dimissioni e seguita dall'invio del relativo certificato

ART. 44 ASSISTENZA PSICOLOGICA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza in cui una persona

- decede o
- riporta lesioni fisiche gravi

invia presso

- Il domicilio o
- l'istituto di cura dove si trova ricoverato

uno psicoterapeuta specializzato in psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia per valutare le sue condizioni psichiche ed eventualmente anche quelle dei suoi familiari e l'opportunità di dare loro un sostegno psicologico.

Successivamente al primo colloquio, qualora il psicoterapeuta ne accertasse la necessità, potrà seguire:

- una visita psichiatrica e/o
- direttamente l'inizio del trattamento del disturbo post traumatico (terapia del lutto qualora sia intervenuto un decesso durante l'incidente)

presso lo studio di uno specialista.

Il trattamento proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre 90 giorni

- 45 giorni qualora ci sia stato un decesso
- 90 giorni qualora ci siano state lesioni fisiche gravi

dalla data di inizio del trattamento. I periodi di terapia non sono cumulabili qualora siano intervenuti ambedue gli eventi.

La decisione di procedere ad un eventuale trattamento o ad una visita psichiatrica è assunta dallo psicoterapeuta che ha effettuato il primo colloquio.

Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimale di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA		NON OPERATIVA
ACTIVE SMART			euro 500
ACTIVE			euro 1.000

Erogabilità	Per opzioni ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa Per tutte le opzioni (ACTIVE SMART e ACTIVE): inizio della prestazione entro il 18° giorno dalla data dell'incidente
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta dell'erogazione della prestazione servizi deve essere attivata con un preavviso di 48 ore di anticipo rispetto l'erogazione stessa

ART. 45 INVIO DI UNA BABY-SITTER

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA		NON OPERATIVA
ACTIVE SMART			È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato a seguito delle dimissioni dall'istituto di cura in cui è stato ricoverato per più di 3 giorni consecutivi a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza e che non ha la possibilità di occuparsi dei propri figli di età inferiore di anni 12, organizza l'invio di una baby-sitter per accudirli.
ACTIVE			

Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimale di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE SMART		euro 200	
ACTIVE		euro 300	

Erogabilità	Per opzioni ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa Per tutte le opzioni (ACTIVE SMART e ACTIVE): nell'arco delle prime 4 settimane di convalescenza
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta della prestazione deve essere comunicata 2 giorni prima delle dimissioni e seguita dall'invio del relativo certificato

ART. 46 INVIO DI UNA COLLABORATRICE FAMILIARE

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE SMART		È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato a seguito delle dimissioni dall'istituto di cura in cui è stato ricoverato per più di 3 giorni consecutivi a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza e che necessita dell'assistenza di una persona presso il suo domicilio per sbrigare le normali attività di conduzione dell'abitazione, organizza l'invio di una collaboratrice familiare per assistere l'Assicurato.	
ACTIVE		L'Assicurato può segnalare una collaboratrice di propria conoscenza e la Struttura Organizzativa la contatterà per verificare la compatibilità tariffaria tra la collaboratrice segnalata dall'Assicurato e quanto praticato dalla Struttura Organizzativa in convenzione. Qualora ci sia compatibilità la Struttura Organizzativa invierà la collaboratrice familiare segnalata dall'assicurato; qualora invece ci sia eccedenza tariffaria tra la collaboratrice segnalata dall'Assicurato e le tariffe convenzionate, è facoltà dell'Assicurato scegliere la collaboratrice familiare segnalata tenendo a proprio carico l'eccedenza economica rispetto la tariffa convenzionata.	

Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimale di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE SMART		euro 200	
ACTIVE		euro 300	

Erogabilità	Per opzioni ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta della prestazione deve essere comunicata 2 giorni prima delle dimissioni e seguita dall'invio del relativo certificato

ART. 47 CONSEGNA FARMACI PRESSO L'ABITAZIONE

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE SMART		<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato a seguito delle dimissioni dall'istituto di cura in cui è stato ricoverato per più di 3 giorni consecutivi a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza che necessita di farmaci commercializzati in Italia e prescritti per le cure mediche del caso, li ricerca e li consegna presso il domicilio dell'Assicurato.</p> <p>Sono a carico dell'Assicurato i costi di acquisto dei medicinali.</p>	
ACTIVE			

Erogabilità	Per opzioni ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa Per tutte le opzioni (ACTIVE SMART e ACTIVE): nell'arco delle prime 4 settimane di convalescenza
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 48 SPESA A CASA

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START		NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE SMART	NON OPERATIVA	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato a seguito delle dimissioni dall'istituto di cura in cui è stato ricoverato per più di 3 giorni consecutivi per infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza, che sia impossibilitato ad uscire autonomamente da casa e che abbia bisogno di generi alimentari di prima necessità, li consegna presso il suo domicilio.</p> <p>Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai beni acquistati.</p>	
ACTIVE			

Erogabilità	Per opzioni ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa Per tutte le opzioni (ACTIVE SMART e ACTIVE): 4 consegne per ciascun sinistro con il limite di 1 a settimana
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 49 CUSTODIA ANIMALI

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START		NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE SMART	NON OPERATIVA	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza con successivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricovero in istituto di cura per almeno 3 giorni consecutivi o • gessatura con prognosi di almeno 15 giorni <p>e si trovi impossibilitato ad affidare il suo animale domestico (cane o gatto di proprietà documentata dell'Assicurato), ne predispone la custodia in un'idonea struttura di accoglienza.</p>	
ACTIVE			

Rimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimale di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA	NON OPERATIVA
ACTIVE SMART		euro 200	
ACTIVE		euro 300	

Erogabilità	Per opzioni ACTIVE SMART: 3 volte per annualità assicurativa Per opzioni ACTIVE: 5 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

PROTEZIONE LEGALE

PER LA PROTEZIONE LEGALE

In questa Sezione vengono indicate le soluzioni legali per proteggersi in caso di procedimento penale, in caso di richiesta di risarcimento danni e negli altri casi disciplinati dalla presente Sezione.

PREMESSA

In questa sezione sono descritte le prestazioni dell'opzione facoltativa di Protezione Legale. Il Contraente può scegliere tra una delle seguenti opzioni di **Protezione legale per la circolazione**:

- FORMULA PROMOZIONE
- STANDARD
- PLUS

La **Protezione legale per la patente** prevede oltre all'opzione

- PATENTE PROTETTA STANDARD
- anche l'estensione destinata alle aziende
- PATENTE PROTETTA STANDARD CON GARANZIA AGGIUNTIVA 1

Le prestazioni sono valide solo se l'opzione è espressamente richiamata in Polizza o sul certificato di Assicurazione.



La gestione dei sinistri Protezione Legale è stata affidata dalla Compagnia a:

ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Viale del Commercio n. 59, 37135 – Verona

di seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

ARAG SE
Principali riferimenti:

Centralino Telefonico:
045 8 290 411

e-mail per invio nuove
denunce di sinistro:
denunce@ARAG.it

Le nuove denunce di sinistro possono essere inoltrate anche tramite fax allo 045.8290557. L'invio di successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro può avvenire tramite posta elettronica all'indirizzo: sinistri@ARAG.it o tramite fax allo 045.8290449.

ART. 1 COS'È ASSICURATO E MASSIMALI DI COPERTURA



Avvalendosi della Società Gestionaria per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Compagnia assume a proprio carico, fino ai massimali indicati nella tabella sottostante, per sinistro senza limite annuo, l'onere delle seguenti spese giudiziali e stragiudiziali:

- a) le spese per l'intervento di un legale che assista l'Assicurato;
- b) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società Gestionaria, o di quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- c) le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti in genere;
- d) il contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n. 28) se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima o di transazione.

Le spese di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) sono coperte sia nel caso in cui la controversia si svolga in sede civile, sia qualora essa si svolga in sede penale, fermo restando quanto stabilito dall'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. c).

L'Assicurato è comunque tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le norme fiscali relative agli adempimenti per bolli e registri, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo e ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale.

Nel caso di patrocinio di più legali, l'opzione viene prestata unicamente a copertura delle spese per il legale territorialmente competente ai sensi dell'art. 5 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale per le opzioni di tutela legale" della sezione "Cosa fare in caso di sinistro".

Le opzioni vengono prestate agli assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione in aree pubbliche e private (escluse le aree aeroportuali) del veicolo indicato in Polizza.

Tabella dei massimali

OPZIONI DI PROTEZIONE LEGALE	MASSIMALE PER SINISTRO SENZA LIMITE ANNUO
Protezione legale Formula Promozione	euro 10.000
Protezione legale Standard	euro 15.000
Protezione legale Plus	euro 20.000
Patente protetta Standard	euro 8.000

ART. 2 CASI GARANTITI

PROTEZIONE LEGALE PER LA CIRCOLAZIONE

A. PROTEZIONE LEGALE FORMULA PROMOZIONE	B. PROTEZIONE LEGALE STANDARD	C. PROTEZIONE LEGALE PLUS
Le opzioni vengono prestate agli assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in Polizza.	Le opzioni vengono prestate agli assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in Polizza e all'utilizzo di un'autovettura noleggiata mediante formula "car sharing" .	
<p>Sono garantiti anche il coniuge, il convivente more uxorio risultante dalle norme di legge vigenti, i figli minori e i figli maggiori conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando siano rimasti coinvolti in incidenti stradali come:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pedoni; • ciclisti; • conducenti di veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria; • passeggeri di veicoli adibiti a uso pubblico o privato. 		



A. PROTEZIONE LEGALE FORMULA PROMOZIONE

L'opzione vale per i casi descritti a seguire.

- a. **Il recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi** per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D.Lgs 209/2005. La copertura opera quindi per i sinistri che non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art 149 e segg. del D.Lgs 209/2005.
La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. e) quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza.
- b. **Il recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato** per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005, ossia per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
- c. **La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi a incidente stradale.** L'opzione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa Polizza l'opzione viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contrahente.



B. PROTEZIONE LEGALE STANDARD

L'opzione vale per i casi descritti a seguire.

- a. **Il recupero dei danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi** nei casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D.Lgs 209/2005.
- b. **Il recupero dei danni a persone o a cose subiti per fatti illeciti di terzi** nei casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 e segg. del D.Lgs 209/2005 esclusivamente dopo l'offerta o la negazione di offerta di risarcimento comunicata dalla Compagnia ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006.

- c. **Il recupero dei danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato** per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005, ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
- d. **La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connesse a incidente stradale.** L'opzione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
Nel caso in cui al Conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa penale viene garantita con:

Massimale	euro 50.000 per caso assicurativo, senza limite annuo
-----------	---



- e. **La difesa penale per delitti dolosi** connessi a incidente stradale, purché gli assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato, o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, c.p.p.), o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.



Gli assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

La Società Gestionaria richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio nei casi in cui:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,
- l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione,

La prestazione opera in deroga alle esclusioni di cui all'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. b), e) e j).

- f. **Proporre opposizione**, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida, irrogata in seguito ad incidente stradale. La Società Gestionaria provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla Società Gestionaria il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente prestazione opera in deroga all'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale", lett. i).
- g. **L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo** indicato in Polizza, sequestrato in seguito ad incidente stradale. Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".
- h. **Controversie contrattuali**, ovvero nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato. La prestazione opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a euro 200 (duecento). In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in Polizza del veicolo. Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".



Deroghe

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. e), nei casi alle lettere a), b), d), f), g) la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la **guida in stato di ebbrezza**.



Particolarità

La copertura per la **richiesta di risarcimento danni di cui ai punti a) e c)**, viene garantita con:

Massimale	euro 100.000 per caso assicurativo, senza limite annuo
-----------	--

- per i sinistri con lesioni a persone superiore a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti in Italia;
- per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti negli altri paesi europei o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente si trovi in questi territori.

Attenzione

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa Polizza l'opzione viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.



C. PROTEZIONE LEGALE PLUS

L'opzione vale per i casi descritti a seguire.

- Il recupero dei danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi** nei casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D.Lgs 209/2005.
- Il recupero dei danni a persone o a cose subiti per fatti illeciti di terzi** nei casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 e segg. del D.Lgs 209/2005 esclusivamente dopo l'offerta o la negazione di offerta di risarcimento comunicata dalla Compagnia ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006.
- Il recupero dei danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato** per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005 ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
- La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi a incidente stradale.** L'opzione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Nel caso in cui al Conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime viene garantita la difesa penale fino al massimale indicato.

Massimale	euro 100.000 per caso assicurativo, senza limite annuo
-----------	--



- La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi** connessi a incidente stradale, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, c.p.p.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.



Gli assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

La Società Gestionaria richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio nei casi in cui:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione,

La prestazione opera in deroga alle esclusioni di cui all'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. b), e) e j).

- f. **Proporre opposizione**, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. La Società Gestionaria provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'Assicurato deve far pervenire alla Società Gestionaria il provvedimento in originale entro 5 (cinque) dalla data di notifica dello stesso. La presente prestazione opera in deroga all'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. i).
- g. **L'assistenza nei procedimenti di dissequestro** del veicolo indicato in Polizza, sequestrato in seguito a incidente stradale. Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".
- h. **Sostenere controversie** nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a euro 100. La presente opzione, in deroga all'art. 1 "Dove vale la copertura" della sezione "Condizioni di Assicurazione", viene estesa ai casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.
In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino a un mese dopo dalla data di sostituzione in Polizza del veicolo. Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".
- i. **L'anticipo** da parte della Società Gestionaria, fino a un importo massimo equivalente in valuta locale al valore del massimale, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa a incidente stradale verificatosi all'estero. L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società Gestionaria entro un mese dalla data di erogazione;
- j. **L'assistenza di un interprete** in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa a incidente stradale verificatosi all'estero.
- k. **Gli arbitri per la decisione di controversie**. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- l. **Errata variazione dei punti**. Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato.
La presente prestazione opera in deroga all'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. h).
- m. **Il ricorso o l'opposizione avverso la sanzione amministrativa** accessoria di ritiro e/o sospensione della patente di guida comminata all'Assicurato a causa della circolazione non autorizzata del proprio veicolo a seguito di furto o a causa della clonazione della targa del veicolo.

La prestazione vale solo per il Proprietario o il Locatario del veicolo assicurato.
Sarà onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare il furto del veicolo o la clonazione della targa.



Massimale	euro 2.500 per caso assicurativo, senza limite annuo
-----------	--

n. Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida derivanti da violazioni del Codice della Strada.

Deroghe

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. e), nei casi alle lettere a), b), d), f), g), n) la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la **guida in stato di ebbrezza**.



Particolarità

La copertura per la **richiesta di risarcimento danni di cui ai punti a) e c)** viene garantita con:



Massimale	euro 100.000 per caso assicurativo, senza limite annuo
-----------	--

- per i sinistri con lesioni a persone superiore a 9 punti di invalidità avvenuti in Italia;
- per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti negli altri paesi europei o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente si trovi in questi territori.

Attenzione

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa Polizza l'opzione viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contrahente.

PROTEZIONE LEGALE PER LA PATENTE

D. PATENTE PROTETTA STANDARD

L'opzione è operante:

- nei confronti della persona indicata in Polizza**, purché guidi un veicolo per il quale la persona stessa è abilitata (formula personal);
oppure
- nei confronti della persona che guidi il veicolo assicurato** in Polizza per la R.C. Auto per la guida del quale la persona stessa è abilitata (formula targa).

L'opzione vale per i casi descritti a seguire.

- Difesa penale.** Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale.
- Violazioni al Codice della Strada.** Proporre opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a cinque punti. La presente prestazione opera solo se sussistono fondate ragioni in diritto.
- Sanzioni amministrative accessorie.** Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada.

- d. **Errata variazione dei punti.** Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato.

Le prestazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) operano in deroga all'art. 6 "Cosa non è assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. h).

- e. **Indennità Autoscuola (Opzione di Perdite Pecuniarie).** La Compagnia rimborserà, entro il limite sotto riportato, il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati all'Assicurato/Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta in costanza di Polizza, **previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.**

Limite	euro 500
--------	----------

- f. **Indennità Zero Punti (Opzione di Perdite Pecuniarie).** La Compagnia rimborserà, entro il limite sotto riportato, il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento del documento di guida qualora l'Assicurato/Conducente, in costanza di Polizza, commetta infrazioni al Codice della Strada che azzerino il punteggio.

La presente prestazione opera a condizione che:

- l'Assicurato/Conducente abbia avuto almeno 10 punti effettivi in costanza di Polizza;
- fornisca documentazione comprovante la sussistenza di quanto sopra e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'esame.

Limite	euro 1.000
--------	------------

E. PATENTE PROTETTA STANDARD CON GARANZIA AGGIUNTIVA 1 (Opzione di perdite pecuniarie)

Le seguenti prestazioni operano in estensione all'opzione Patente Protetta Standard (punto D del presente articolo).

Le prestazioni che seguono valgono a favore del Contraente/azienda indicato in Polizza contro il pregiudizio economico derivante da provvedimenti di ritiro, sospensione o interdizione alla guida avvenuti in Europa o in Turchia subiti dai propri dipendenti **iscritti nel libro matricola e/o agenti di commercio** in regola con la vigente normativa, per violazioni commesse durante il periodo di efficacia della Polizza.

Nel caso in cui il Contraente sia una Spa, Srl, Sas o Snc (non è concedibile a "Enti Pubblici", "Consorti", "Cooperative" e/o altro), le opzioni operano anche nel caso di provvedimenti adottati nei confronti di soci e amministratori che prestano attività continuativa all'interno della stessa.

Nel caso in cui il ritiro, la sospensione della patente di guida o l'interdizione alla guida in Europa o in Turchia avvengano a seguito della violazione delle norme previste ai sotto indicati articoli del Codice della Strada o, per l'Europa o Turchia, per la violazione di fattispecie analoghe a quelle di tali articoli, sono garantiti:

- **opposizione o ricorso** avverso il provvedimento di ritiro, sospensione della patente di guida o avverso il provvedimento di interdizione alla guida in Europa o in Turchia;
- **il pagamento** al Contraente/azienda della diaria convenuta in Polizza per le violazioni del Codice della Strada di cui:
 - art. 142 comma 9 e 12 Limiti di velocità;
 - art. 143 comma 12 Posizione dei veicoli sulla carreggiata;

- art. 145 comma 11 Precedenza;
- art. 146 comma 3 bis Violazione della segnaletica stradale;
- art. 147 comma 6 Comportamento ai passaggi a livello;
- art. 148 comma 16 Sorpasso;
- art. 149 comma 5 Distanza di sicurezza tra veicoli;
- art. 150 comma 5 Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna;
- art. 172 comma 8 e 9 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta;
- art. 176 comma 22 Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali;
- art. 186 comma 2 Guida sotto l'influenza dell'alcool (in deroga all'art. 7, lett. g).

Nel caso di interdizione alla guida comminata da un'autorità di un paese europeo (Italia, San Marino e Città del Vaticano esclusi) o della Turchia per la violazione di fattispecie analoghe a quelle di cui agli articoli sopra indicati, la diaria viene corrisposta al 50% rispetto a quella convenuta in Polizza.

In caso di azzeramento di punti la diaria viene corrisposta solo per il periodo di ritiro/sospensione conseguente a violazioni garantite in Polizza, e non per l'eventuale più lungo periodo di inabilitazione alla guida.

In deroga all'art. 3 "Insorgenza del sinistro e decorrenza dell'opzione", nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente sia prevista al verificarsi di più infrazioni, quando una di queste sia stata commessa antecedentemente alla data di efficacia della Polizza e/o alla guida di veicoli diversi da quello identificato in Polizza, la diaria viene corrisposta al 50%**. Le altre prestazioni valgono per i casi assicurativi derivati da violazioni commesse durante il periodo di efficacia del Contratto.

Quando la medesima prestazione è prevista più volte all'interno della Polizza si considera in copertura solo nella formulazione più favorevole all'Assicurato.

Le prestazioni precedenti operano in deroga all'art. 7 "Cosa non è assicurato per l'opzione di perdite pecuniarie", lett. i).

ART. 3 INSORGENZA DEL SINISTRO E DECORRENZA DELL'OPZIONE

Cosa si intende per "caso assicurativo"?

Ai fini della Polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende

- **per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali:** il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- **per tutte le restanti ipotesi:** il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di Contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

Quando si presta l'opzione?

L'opzione viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, in caso di controversie contrattuali;
- per tutte le altre ipotesi: durante il periodo di validità della Polizza.

L'opzione si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del Contratto e che siano stati denunciati alla Compagnia, nei modi e nei termini degli artt. 5 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale per le opzioni di tutela legale" e 7 "Denuncia e gestione del caso Assicurativo relativo all'opzione di perdite pecuniarie e alla diaria" di cui alla sezione "Cosa fare in caso di sinistro", entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del Contratto stesso.

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, l'opzione viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

ART. 4 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELL'OPZIONE

Nel caso in cui l'**Assicurato** voglia avvalersi dell'opzione **deve**:

- **informare** immediatamente la Società Gestionaria in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire delega** al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova di cui venga a conoscenza e fornire ogni possibile informazione impegnandosi inoltre nella raccolta e preparazione dei documenti necessari.

ART. 5 RECUPERO DI SOMME

I risarcimenti ottenuti e le somme comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi, spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente vanno invece a favore della Società Gestionaria che le ha sostenute o anticipate.

ART. 6 COSA NON È ASSICURATO PER LE OPZIONI DI TUTELA LEGALE

Le opzioni Formula promozione, Standard e Plus non sono valide:

- a) per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere;
- b) per fatti dolosi delle persone assicurate, del Conducente o del Contraente;
- c) per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;

- d) se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato, se questo è usato in difformità dall'immatricolazione o, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, oppure non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo il caso in cui l'Assicurato/Conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista e alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere responsabile dell'omissione degli obblighi di cui D.lgs 209/2005 e successive modifiche;
- e) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- f) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive di qualsiasi natura, alle relative prove e a tutte le verifiche previste nel regolamento di gara;
- g) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione;
- h) in materia fiscale e amministrativa;
- i) se il Conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcol;
- j) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, danneggiamento volontario, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- k) per controversie con la Compagnia.

ART. 7 COSA NON È ASSICURATO PER L'OPZIONE DI PERDITE PECUNIARIE

L'opzione Perdite Pecuniarie non è operante:

- a) per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie;
- b) per fatti dolosi dell'Assicurato, del Conducente o del Contraente;
- c) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- d) se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato;
- e) se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione;
- f) per vertenze con la Compagnia.

Limitatamente alla prestazione "Patente protetta con garanzia aggiuntiva 1", l'opzione non opera inoltre:

- g) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- h) se il Conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcol;
- i) se il veicolo non è coperto da regolare Assicurazione R.C.A., salvo il caso in cui l'Assicurato/Conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi predetti;
- j) qualora il Contraente non abbia dichiarato, quando richiesto, l'esistenza di provvedimenti di ritiro, sospensione o revoca della patente, comminati nei cinque anni precedenti alla sottoscrizione della Polizza;
- k) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità;

- l) per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse a eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
- decorrenza di termini di validità della patente o della CqC (carta di qualificazione Conducente);
 - mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in Italiana;
 - mancata conversione della patente nazionale in patente Europea;
 - revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio;
 - perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente;
- m) per violazioni di qualsiasi natura, connesse o meno alla circolazione dei veicoli, che comportino la revoca della patente;
- n) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 2 "Casi garantiti" ai punti D) "Patente Protetta Standard" ed E) "Patente Protetta con garanzia aggiuntiva 1" della presente Sezione.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In questa Sezione vengono indicate le modalità di denuncia del sinistro, sia per la garanzia R.C.A. che per le opzioni facoltative acquistabili dal Contraente.

Premessa

Nella presente sezione sono riportate le disposizioni che disciplinano le modalità di denuncia del sinistro:

- della garanzia R.C.A.
- della opzioni facoltative acquistabili (Assistenza e Protezione legale).

Sezione R.C.A.

ART. 1 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- **redigere** il modulo di constatazione amichevole di incidente, approvato dall'IVASS, secondo l'art. 143 della Legge;
- **fornire** tutte le indicazioni e i dati relativi sia alla Polizza che al sinistro, così come indicato nel modulo stesso;
- **presentare** la denuncia entro 3 giorni dalla data del sinistro, o dal momento in cui l'Assicurato possa farlo;
- **fornire** il più velocemente possibile tutti i documenti (compresi gli eventuali atti giudiziari) relativi al sinistro.

Se la denuncia del sinistro e la sua completa documentazione vengono presentati in ritardo o si omette di farlo, in base all' art. 1915 c.c. **la Compagnia ha diritto di rivalersi integralmente o parzialmente** in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in ottemperanza all'art. 144 della Legge.

INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE

L'Assicurato può inoltrare richiesta di risarcimento per danni dalla circolazione stradale, provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro UE, e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della Carta Verde, oltre che al responsabile del sinistro, anche alla Società con cui è assicurato il veicolo responsabile del sinistro o al suo mandatario designato nel territorio italiano.

ART. 2 INDENNIZZO DIRETTO: MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

Nel caso in cui sia applicabile ciò che è stabilito nell'art. 149 della Legge e ai sensi del D.P.R. 254/2006, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, **l'Assicurato che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve inviare la richiesta di risarcimento alla Compagnia tramite:**

- **lettera raccomandata** con avviso di ricevimento, spedita alla Compagnia sita in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona;
- **telegramma**, spedito alla Compagnia sita in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Ufficio Sinistri;
- **telex**, inviato al n. 045.68.33.535;
- **e-mail** inviata all'indirizzo indicato nel sito della Compagnia:

richiestadannicard.cattolica@cattolicaassicurazioni.it

ART. 3 GESTIONE DELLE VERTENZE

La Compagnia, fino a quando ne ha interesse, si fa carico della gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in nome dell'Assicurato nella sede in cui si discute del risarcimento del danno, designando, se necessario, legali e/o tecnici.

Può anche provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto dell'avvenuta soddisfazione dei danneggiati.

La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Compagnia ha diritto di rivalersi verso l'Assicurato per le somme pagate al terzo nella misura in cui contrattualmente avrebbe potuto ridurre o rifiutare la prestazione.

DOVERI DEL CONTRAENTE

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio allorché la procedura lo richieda.

Sezione ASSISTENZA

ART. 4 DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI

?

In caso di sinistro, per potere usufruire delle prestazioni assistenza l'Assicurato dovrà contattare preventivamente la Struttura Organizzativa che interverrà direttamente, o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Nel caso in cui la prestazione sia legata alla persona, l'Assicurato è tenuto a fornire (anche mediante il proprio medico curante) alla Struttura Organizzativa, tutte le informazioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, pena la perdita al diritto alle prestazioni stesse.

La richiesta di rimborso, quando autorizzata dalla Struttura Organizzativa, dovrà essere corredata dai documenti giustificativi con il dettaglio delle spese sostenute dall'Assicurato.

NOTA BENE:

Salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle assistenze fornite dalle Compagnia decade nel caso in cui l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro e abbia provveduto in autonomia ad attivare prestazioni di Assistenza senza previa autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsate.

Tutte le prestazioni non possono essere fornite, per ogni annualità assicurativa, per un numero di volte superiore a quanto indicato negli articoli che le descrivono al punto "Erogabilità".

Le prestazioni all'estero saranno erogate solo entro i primi 60 giorni di permanenza continuativa all'estero.

Sezione PROTEZIONE LEGALE

ART. 5 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE PER LE OPZIONI DI TUTELA LEGALE

L'Assicurato deve immediatamente:

- **denunciare** alla Società Gestionaria o alla Compagnia il verificarsi di ogni sinistro non appena questo si verifichi e/o egli ne abbia avuto conoscenza;
- in ogni caso **far pervenire** immediatamente alla Società Gestionaria notizia di ogni atto notificato;
- contestualmente **indicare** alla Società Gestionaria il nome di un legale di sua fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

Nel caso in cui l'Assicurato non fornisca tale indicazione, la Società Gestionaria, tramite lettera raccomandata A.R., rinnova all'Assicurato l'invito a esercitare la facoltà di scelta del legale. Nel caso in cui l'Assicurato non comunichi alla Società Gestionaria il nome del legale da lui prescelto nel termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, la Società Gestionaria provvederà direttamente alla nomina del legale, a cui dovrà essere conferito mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere un proprio legale qualora vi sia conflitto di interessi con la Compagnia o con la Società Gestionaria.

ART. 6 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO PER LE OPZIONI DI TUTELA LEGALE

Ricevuta la denuncia, la Società Gestionaria si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non avvenga, la pratica viene trasmessa e seguita dal legale nominato secondo l'art. 5 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale per le garanzie di tutela legale", sempreché le pretese dell'Assicurato risultino fondate e sostenibili, sulla base di una preliminare valutazione scritta dello stesso legale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

L'opzione viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione risulta fondata e sostenibile, sulla base di una preliminare valutazione scritta del Legale nominato.

L'Assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società Gestionaria.

L'eventuale nomina di un consulente tecnico di parte, o di un perito, in genere viene concordata con la Società Gestionaria.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

La Società Gestionaria, così come la Compagnia, non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti in genere.

Conflitto di interessi/disaccordo

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, a un arbitro designato di comune accordo dalle parti: o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l'agenzia cui è assegnata la Polizza.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società Gestionaria avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ART. 7 DENUNCIA E GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO RELATIVO ALL'OPZIONE DI PERDITE PECUNIARIE E ALLA DIARIA

Relativamente all'opzione di perdite pecuniarie "**Indennità Autoscuola**" e "**Indennità Zero punti**", l'assicurato deve:

- **presentare** alla Compagnia immediata denuncia del caso assicurativo;
- **produrre** copia del provvedimento sanzionatorio e della documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti;
- **produrre** copia, quando richiesto, dei provvedimenti di sospensione e di restituzione della patente di guida o della documentazione dell'avvenuta attribuzione del nuovo punteggio.

La Compagnia, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e verificata l'operatività dell'opzione in Polizza e la completezza della documentazione ricevuta, provvede al rimborso delle spese sostenute dall'assicurato o al pagamento delle Indennità previste.

Relativamente alla "**garanzia aggiuntiva 1**", descritta all'Art. 2 "Casi garantiti" punto E) della sezione Protezione Legale, l'Assicurato deve:

- **dare notizia** del provvedimento inibitorio a mezzo lettera raccomandata, indirizzata alla Compagnia, nel termine massimo di 7 giorni dalla data di notifica dello stesso, allegandone relativa copia;
- **avvisare** immediatamente la Compagnia dell'avvenuta restituzione della patente allegando la relativa documentazione.

L'indennizzo viene corrisposto al termine del periodo di interdizione e al più tardi entro 15 giorni dalla presentazione di copia del verbale di restituzione del documento di guida. L'Assicurato può chiedere che l'indennità maturata a suo favore gli sia corrisposta alla fine di ciascun mese solare.

Nel caso di revoca della patente, il pagamento dell'intero ammontare della diaria per il periodo convenuto avviene con rateizzazione mensile.

In caso di morte dell'assicurato durante il periodo di inabilitazione alla guida, la Compagnia corrisponde agli eredi, o alle persone designate come beneficiari, le indennità maturate fino al giorno del decesso.

Conflitto di interessi/disaccordo

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, a un arbitro designato di comune accordo dalle parti; o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l'agenzia cui è assegnata la Polizza.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società Gestionaria avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

RC AUTOVETTURE



Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona - Italia - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112
Pec cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v. - C. F.
e iscr. Reg. Imp. di VR n. 00320160237 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni
n. 04596530230 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - Albo Imprese presso IVASS
n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo
Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.

www.cattolica.it

